

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI

27 maggio 2021

1. MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

Con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 la Consob ha istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF") e ha adottato il regolamento che disciplina il funzionamento e il procedimento dell'Arbitro ("Regolamento ACF o Regolamento").

Il Regolamento ACF, al pari degli altri regolamenti adottati dalla Consob, è sottoposto a "revisione periodica, almeno ogni tre anni a partire dalla data di adozione", valutandone l'idoneità a conseguire le finalità perseguite, in relazione all'onerosità complessiva del quadro regolatorio¹.

Alla luce delle esigenze operative emerse nei primi anni di attività dell'Arbitro e dei dati relativi ai procedimenti trattati e conclusi, si è posta l'esigenza di procedere a tale attività di revisione periodica, formulando talune proposte di modifica del Regolamento nella prospettiva di semplificare il procedimento dinanzi all'Arbitro e di migliorarne il funzionamento.

In data 19 dicembre 2019 la Consob ha pubblicato il documento di consultazione sulle proposte di modifica al Regolamento ACF.

2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE E ANALISI DI IMPATTO DELL'INTERVENTO

2.1. STAKEHOLDER MAPPING

La consultazione pubblica si è conclusa in data 3 febbraio 2020. In risposta al documento di consultazione sono pervenuti 8 contributi².

Soggetto	Categoria	Settore
ABI	Associazione	Banche
Anasf	Associazione	Consulenza finanziaria
Assogestioni	Associazione	Gestori del risparmio
Assoimmobiliare	Associazione	Industria immobiliare
Assoreti	Associazione	Consulenza finanziaria
Conciliatore Bancario Finanziario	Associazione	ADR
Baker&McKenzie (B&M)	Studio professionale associato	Consulenza

¹ In tal senso depono l'articolo 8 (rubricato "Revisione periodica") del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, adottato dalla Consob con la delibera n. 19654 del 5 luglio 2016.

² Un partecipante alla consultazione ha espressamente chiesto di non divulgare il proprio contributo.

Inoltre, in data 18 marzo 2020, è stato approvato il parere dello *Stakeholder Group* della Consob (Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori - COMI)³.

I contributi pervenuti e il parere del COMI sono pubblicati sul sito *internet* della Consob.

2.2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE

In via generale, il COMI e gli altri rispondenti hanno accolto con favore gli interventi regolamentari proposti in sede di consultazione, funzionali a rendere più celere ed efficiente lo svolgimento del procedimento dinanzi all'ACF, assicurando così una migliore tutela delle posizioni e degli interessi dei soggetti coinvolti.

In questa prospettiva, i rispondenti hanno manifestato un particolare apprezzamento per l'introduzione di istituti volti a facilitare il raggiungimento di un accordo tra le parti per la definizione anticipata della controversia, nonché per quegli interventi regolamentari che determinano semplificazioni di carattere procedimentale.

Con riferimento alla competenza per valore dell'Arbitro, alcuni rispondenti alla consultazione hanno proposto di valutare una riduzione dell'importo attualmente previsto (e confermato nel testo posto in consultazione) di 500.000,00 euro.

A tale proposito si richiamano anzitutto le motivazioni espresse in occasione della consultazione del 2016⁴ e, quindi, quanto poi evidenziato nel documento "*Esiti della consultazione*", pubblicato in data 4 maggio 2016. In particolare, in tale ambito era stato indicato che l'adeguatezza del predetto limite sarebbe stata valutata, ai fini di un'eventuale modifica regolamentare, tenendo conto dell'effettiva entità delle controversie sottoposte alla cognizione dell'Arbitro e della loro prossimità o meno al limite introdotto. In relazione a tale profilo, si segnala che:

- a) nel primo triennio di operatività dell'Arbitro (2017-2019), i ricorsi di valore superiore a 100.000 euro hanno rappresentato oltre il 16% del totale;
- b) nel 2019, i ricorsi con *petitum* ricompreso tra 100.000,00 euro e la soglia massima di competenza sono stati particolarmente numerosi (n. 261 su un totale di 1407 ricorsi dichiarati ammissibili), pari al 18,5%.

La significativa percentuale di ricorsi presentati all'Arbitro per un valore superiore a 100.000,00 euro giustifica la conferma dell'attuale competenza per valore, prevista in 500.000,00 euro, al fine di evitare il pregiudizio che una sua eventuale riduzione potrebbe arrecare alle istanze di tutela avanzate dagli investitori.

Sotto un diverso profilo, la scelta di introdurre al nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 4 del Regolamento ACF un limite temporale alla competenza dell'Arbitro (in linea con quanto previsto per l'Arbitro Bancario e Finanziario, "ABF") ha riscosso un generale apprezzamento da parte dei partecipanti alla consultazione, anche se taluni hanno suggerito di valutare una riduzione di tale termine da dieci a cinque anni, nonché di tener conto, al fine della decorrenza dello stesso, di eventuali atti interruttivi.

Il termine decennale appare innanzitutto congruo onde contemperare la necessità di focalizzare l'attività dell'Arbitro su operazioni o comportamenti meno risalenti con l'esigenza di tutela degli

³ Per un'analisi completa delle osservazioni formulate dal COMI, si veda il parere pubblicato al seguente indirizzo <http://www.consob.it/web/area-pubblica/pareri-comi>.

⁴ Cfr. il "*Documento di consultazione*" pubblicato in data 8 gennaio 2016 sul sito della Consob.

investitori. D'altro canto, esso è idoneo a soddisfare l'esigenza di non escludere dalla competenza dell'ACF controversie in linea di massima ancora conoscibili dal giudice ordinario (in quanto il termine è allineato a quello ordinario di prescrizione) e comunque soggette alla condizione di procedibilità del preventivo tentativo di conciliazione. In ultimo si evidenzia che il discostamento, pure rilevato dai rispondenti, rispetto al limite temporale di cinque anni introdotto da Banca d'Italia per l'ABF – che, peraltro, nella nuova versione delle relative disposizioni è stato innalzato a sei – si giustifica alla luce del fatto che la percezione dei danni derivanti da investimenti di natura finanziaria può risultare maggiormente differita nel tempo rispetto ai danni connessi allo svolgimento dell'attività bancaria.

Al fine di garantire massima certezza nell'applicazione del predetto limite temporale, evitandone un'eccessiva dilatazione, e in linea con le disposizioni disciplinanti l'ABF, non si è ritenuto di accogliere i suggerimenti volti a introdurre cause interruttrive della decorrenza del termine stesso.

Si può invece venire incontro alla segnalata esigenza di chiarire quale sia l'atto da cui computare, a ritroso, il predetto termine decennale. In linea con le disposizioni disciplinanti l'ABF, tale atto viene individuato nel "ricorso" (in luogo del "reclamo" all'intermediario, che deve precedere il ricorso all'Arbitro).

Si è inoltre proceduto a disciplinare in modo più puntuale la conclusione del procedimento stabilendo, in linea con le disposizioni ABF e in un'ottica di maggiore certezza e trasparenza, che entro novanta giorni dal completamento del fascicolo l'esito della decisione debba essere comunicato alle parti anche attraverso l'invio del dispositivo e prevedendo che, in tal caso, la decisione corredata della relativa motivazione venga trasmessa alle parti entro i successivi trenta giorni.

Infine si è ritenuto di non introdurre, all'articolo 15, comma 2, del Regolamento, l'istituto del rimborso delle spese di difesa, fermo restando che, pur in assenza di un'espressa disposizione regolamentare, tali spese, potendo rappresentare – ove ne ricorrano i presupposti – una componente del danno subito dal ricorrente, possono essere liquidate a suo favore qualora ne abbia fornito prova.

Si rinvia alla tabella allegata per una disamina completa delle osservazioni pervenute in risposta alla consultazione e delle relative valutazioni formulate.

Inoltre, nell'articolato allegato alla presente relazione illustrativa è riportato il confronto tra il testo del Regolamento ACF posto in consultazione e quello definitivamente adottato, accompagnato da una descrizione delle modifiche apportate (*cf.* allegata **Tabella 1**).

Per i temi che non sono oggetto di specifica trattazione nella presente relazione, con particolare riguardo all'analisi preliminare di impatto posta alla base delle scelte di regolazione, si rinvia al documento di consultazione pubblicato il 19 dicembre 2019 e disponibile sul sito *internet* della Consob.

3. ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Gli articoli 2 e 3 della delibera di adozione delle modifiche al Regolamento disciplinano, rispettivamente, il regime transitorio relativo alle nuove disposizioni e la loro entrata in vigore, prevedendo:

- i. che le modifiche apportate al Regolamento ACF entrano in vigore dal 1° ottobre 2021;
- ii. che le stesse trovano applicazione esclusivamente con riguardo ai procedimenti avviati con ricorso proposto successivamente alla data di entrata in vigore della delibera, continuandosi ad applicare, per quelli in corso, la disciplina previgente;
- iii. un'eccezione a quanto previsto dal punto ii) per le modifiche relative alla disciplina sull'"Esecuzione della decisione" di cui all'articolo 16, che trovano applicazione alle decisioni assunte a partire dalla data di entrata in vigore della delibera, ancorché relative a procedimenti avviati con ricorso proposto prima di tale data;
- iv. un regime transitorio volto a chiarire l'applicabilità delle nuove previsioni relative alle situazioni impeditive, ai requisiti di onorabilità e di professionalità dei componenti del collegio nei confronti dei componenti in carica al momento di entrata in vigore delle modifiche regolamentari, nonché nei confronti di quelli che assumeranno la carica successivamente a tale data;
- v. che il periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della delibera Consob n. 19783 del 23 novembre 2016, già prorogato fino al 1° luglio 2021 dall'articolo 1, comma 1, della delibera Consob n. 21666 del 22 dicembre 2020, è ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 2021.

4. INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO

Ai fini della successiva attività di revisione periodica del Regolamento ACF, la disciplina risultante dalle modifiche in oggetto sarà analizzata facendo ricorso, in particolare, ai seguenti parametri:

- a) *numero ricorsi / cause giudiziarie* (ove possibile isolando il dato relativo ai procedimenti giurisdizionali in cui il parametro normativo oggetto della controversia riguarda la prestazione di servizi di investimento);
- b) *numero pronunce favorevoli a investitori / numero decisioni eseguite* (grado di ottemperanza);
- c) *percentuale delle controversie esaminate cui non segue ricorso alla magistratura;*
- d) *tempi medi di definizione dei ricorsi;*
percentuale dei procedimenti nei quali le parti hanno fatto ricorso agli istituti deflattivi di nuova introduzione.

TABELLA 1

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, ~~commi 5-bis e 5-ter~~, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, **32-ter, comma 2**, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p><i>Articolo 1</i> <i>(Fonti normative)</i></p> <p>1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>		<p>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p><i>Articolo 1</i> <i>(Fonti normative)</i></p> <p>1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
<p><i>Articolo 2</i> <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:</p> <p>a) "testo unico della finanza" (o anche "TUF"), il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;</p>		<p><i>Articolo 2</i> <i>(Definizioni)</i></p> <p>1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:</p> <p>a) "testo unico della finanza" (o anche "TUF"), il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>b) “codice del consumo”, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;</p> <p>c) “Regolamento (UE) n. 524/2013”, il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie <i>online</i> dei consumatori e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR dei consumatori);</p> <p>c-bis) “Regolamento (UE) n. 1286/2014”, il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;</p> <p>d) “Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)” o “Arbitro”, il sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie disciplinato dal presente regolamento composto dall’organo decidente e dalla segreteria tecnica;</p> <p>e) “organo decidente” o “collegio”, l’organo che decide in merito alle controversie sottoposte all’Arbitro;</p>		<p>b) “codice del consumo”, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;</p> <p>c) “Regolamento (UE) n. 524/2013”, il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie <i>online</i> dei consumatori e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR dei consumatori);</p> <p>c-bis) “Regolamento (UE) n. 1286/2014”, il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;</p> <p>d) “Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)” o “Arbitro”, il sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie disciplinato dal presente regolamento composto dall’organo decidente e dalla segreteria tecnica;</p> <p>e) “organo decidente” o “collegio”, l’organo che decide in merito alle controversie sottoposte all’Arbitro;</p> <p>f) “segreteria tecnica” o “segreteria”, l’unità</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>f) “segreteria tecnica” o “segreteria”, l’unità organizzativa della Consob che svolge l’attività di supporto dell’Arbitro;</p> <p>g) “investitori”, gli investitori, diversi dalle controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2- <i>quater</i>, lettera <i>d</i>), e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2- <i>quinquies</i> e 2- <i>sexies</i>, del TUF;</p> <p>h) “intermediari”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti abilitati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera <i>r</i>), del TUF, anche con riguardo all’attività svolta per loro conto da parte di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui all’articolo 31 del TUF; - la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta – autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, anche con riguardo all’attività svolta per suo conto da parte di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede; - i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-<i>bis</i> e 18-<i>ter</i> del TUF; - i gestori di portali per la raccolta di capitali 		<p>organizzativa della Consob che svolge l’attività di supporto dell’Arbitro;</p> <p>g) “investitori”, gli investitori, diversi dalle controparti qualificate di cui all’articolo 6, comma 2- <i>quater</i>, lettera <i>d</i>), e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2- <i>quinquies</i> e 2- <i>sexies</i>, del TUF;</p> <p>h) “intermediari”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti abilitati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera <i>r</i>), del TUF, anche con riguardo all’attività svolta per loro conto da parte di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui all’articolo 31 del TUF; - la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta – autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, anche con riguardo all’attività svolta per suo conto da parte di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede; - i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-<i>bis</i> e 18-<i>ter</i> del TUF; - i gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali di cui all’articolo 50-<i>quinquies</i> del TUF;

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>per start-up innovative e PMI innovative le piccole e medie imprese e per le imprese sociali di cui all'articolo 50-quinquies del TUF; -- le imprese di assicurazione limitatamente all'offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF dalle stesse emessi; i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del TUF, limitatamente alla distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi; i) “controversia transfrontaliera”, una controversia nell’ambito della quale l’investitore risiede in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui è stabilito l’intermediario; l) “discipline economiche e giuridiche”, le materie indicate nell’Allegato "A" al decreto 4 ottobre 2000 del Ministero dell’università, istruzione e ricerca (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000 n. 249 - supplemento ordinario n. 175), e successive modifiche, contraddistinte dal codice del settore scientifico disciplinare recante prefisso "IUS" o "SECSP".</p>		<p>- i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>w-bis</i>), del TUF, limitatamente alla distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi; i) “controversia transfrontaliera”, una controversia nell’ambito della quale l’investitore risiede in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui è stabilito l’intermediario; l) “discipline economiche e giuridiche”, le materie indicate nell’Allegato "A" al decreto 4 ottobre 2000 del Ministero dell’università, istruzione e ricerca (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000 n. 249 - supplemento ordinario n. 175), e successive modifiche, contraddistinte dal codice del settore scientifico disciplinare recante prefisso "IUS" o "SECSP".</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
		<p><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 3 (Adesione degli intermediari all'Arbitro)</i></p> <p>1. Gli intermediari, prima di iniziare l'attività, aderiscono all'Arbitro, anche attraverso le associazioni di categoria a cui partecipano. Ove non partecipino ad alcuna associazione di categoria, gli intermediari indicano nella comunicazione di adesione l'associazione di categoria a cui fanno riferimento per la designazione dei membri del collegio ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a).</p> <p>L'adesione è comunicata per iscritto alla Consob entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento dalle associazioni di categoria degli intermediari, limitatamente ai soggetti ad esse partecipanti.</p>	<p><u>Osservazioni al comma 1</u></p> <p>Lo Studio B&M propone alcune modifiche al fine di chiarire meglio le modalità di adesione, in via diretta o per il tramite di un'associazione di categoria, all'Arbitro. Al riguardo, suggerisce la seguente riformulazione del comma <i>"1. Gli intermediari, prima di iniziare l'attività, aderiscono all'Arbitro. L'adesione è comunicata per iscritto alla Consob secondo le seguenti modalità: a) le associazioni degli intermediari attestano alla Consob l'adesione all'Arbitro degli intermediari ad essi aderenti; oppure; b) gli intermediari non aderenti ad alcuna associazione comunicano alla Consob la loro adesione all'Arbitro, mediante compilazione ed invio di apposita comunicazione redatta conformemente alla modulistica pubblicata sul sito web, indicando anche attraverso le associazioni a cui partecipano, comunicano senza indugio alla</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 3 (Adesione degli intermediari all'Arbitro)</i></p> <p>1. Gli intermediari, prima di iniziare l'attività, aderiscono all'Arbitro, anche attraverso le associazioni di categoria a cui partecipano, tramite comunicazione redatta utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito web dell'Arbitro. Ove non partecipino ad alcuna associazione di categoria, gli intermediari indicano nella comunicazione di adesione l'associazione di categoria a cui fanno riferimento per la designazione dei membri del collegio ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a).</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>Consob ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni fornite al momento dell'adesione altresì-l'associazione di categoria a cui fanno riferimento per la designazione dei membri del collegio ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a)" ..;</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>L'obbligo di comunicazione dell'adesione, quale mezzo per effettuare l'adesione stessa, non può che incombere esclusivamente sull'intermediario, quale soggetto tenuto all'obbligo di adesione, il quale può scegliere se effettuarla direttamente ovvero attraverso l'associazione di categoria a cui eventualmente aderisce. La formulazione del comma 1 proposta dallo Studio B&M non appare coerente con l'impostazione sopra descritta in quanto espone all'equivoco che l'"adesione" e la "comunicazione di adesione" possano essere considerati adempimenti distinti e sembra altresì porre direttamente in capo alle associazioni di categoria l'onere di comunicare l'adesione degli intermediari aderenti. Appare invece utile il suggerimento di inserire nel comma 1 un riferimento all'utilizzo della modulistica resa</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>2. Gli intermediari che non partecipano alle associazioni di cui al comma 1 comunicano l'adesione direttamente all'Arbitro nello stesso termine di cui al medesimo comma 1, indicando l'associazione di categoria a cui fanno riferimento per la designazione dei membri del collegio ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a). Gli intermediari, anche attraverso le associazioni a cui partecipano, comunicano senza indugio alla Consob ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni fornite al momento dell'adesione.</p>	<p>disponibile sul sito <i>web</i> dell'Arbitro.</p> <p><u>Osservazioni al comma 2</u></p> <p>Assoreti evidenzia l'opportunità di:</p> <p>a) chiarire se l'Associazione possa inviare le variazioni al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la comunicazione dell'adesione iniziale (ossia, tramite l'indirizzo <i>consob@pec.consob.it</i>), o se sia stato nel frattempo stabilito un altro canale dedicato alle comunicazioni in oggetto;</p> <p>b) precisare quali informazioni debbano essere comunicate in occasione di ogni variazione, anche ulteriori rispetto a quelle comunicate a suo tempo dalle associazioni.</p> <p>Assogestioni chiede di:</p> <p>a) confermare che il dovere di aggiornamento e di comunicazione di ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni fornite al momento dell'adesione sia stato concepito quale specifico onere a carico dell'intermediario, il quale resta coinvolto in prima battuta anche quando decide di avvalersi di una associazione di categoria</p>	<p>2. Gli intermediari, anche attraverso le associazioni a cui partecipano, comunicano senza indugio alla Consob ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni fornite al momento dell'adesione contenute nella modulistica relativa alla comunicazione di adesione prevista al comma 1.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>(dunque, spetterebbe all’intermediario comunicare all’associazione ogni variazione intervenuta, gravando in capo a questa un mero onere di trasmissione alla Consob);</p> <p>b) specificare quali siano le informazioni da comunicare rispetto a quanto originariamente trasmesso dalle associazioni di categoria sulla base di un apposito modulo predisposto dall’ACF (nel quale veniva chiesto di indicare la denominazione sociale, il codice fiscale e la PEC dell’intermediario aderente)</p> <p>Lo Studio B&M suggerisce la seguente modifica: <i>“2. Gli intermediari, direttamente o, nel caso in cui anche attraverso le associazioni a cui partecipano partecipino ad un’associazione di categoria, tramite tale associazione, comunicano senza indugio alla Consob ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni fornite al momento dell’adesione.”</i></p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>La richiesta di Assoreti di indicare il canale di trasmissione degli aggiornamenti non implica un</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>3.— Gli intermediari di nuova costituzione e</p>	<p>intervento regolamentare, potendo tale chiarimento essere più opportunamente fornito nelle istruzioni operative che saranno rese disponibili sul sito <i>web</i> dell'Arbitro.</p> <p>Con riferimento alla richiesta di Assoreti e di Assogestioni di specificare le informazioni da comunicare in caso di variazione, appare opportuno modificare il testo proposto al fine di chiarire che le variazioni rilevanti sono quelle relative alle informazioni contenute nella modulistica resa disponibile sul sito <i>web</i> dell'Arbitro ai fini della comunicazione di adesione.</p> <p>Il testo proposto in consultazione appare chiaro nel porre in capo all'intermediario l'onere di comunicare le variazioni direttamente oppure servendosi dell'associazione di categoria a cui aderisce come avviene in sede di comunicazione di adesione (<i>cf.</i> valutazioni relative al comma 1). Non si ritiene dunque necessario intervenire su di esso per recepire le richieste di chiarimento formulate in tal senso da Assogestioni e dallo Studio B&M.</p>	<p>3. ...<i>omissis</i>...</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>quelli che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, intendono svolgere in Italia la propria attività, comunicano l'adesione all'Arbitro, anche attraverso le associazioni di categoria, prima di iniziare l'attività.</p> <p>4. Gli intermediari:</p> <p>a) forniscono agli investitori, anche attraverso la documentazione contrattuale e il proprio sito <i>web</i>, informazioni circa le funzioni dell'Arbitro, precisando che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;</p> <p>b) assicurano che i reclami ricevuti vengano valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro e che, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all'investitore vengano fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all'Arbitro;</p> <p>c) rendono disponibile sulla pagina iniziale del</p>		<p>4. Gli intermediari:</p> <p><i>a) forniscono agli investitori, anche attraverso la documentazione contrattuale e il proprio sito web, informazioni circa le funzioni dell'Arbitro, precisando che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;</i></p> <p><i>b) assicurano che i reclami ricevuti vengano valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro e che, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all'investitore vengano fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all'Arbitro;</i></p> <p><i>c) rendono disponibile sulla pagina iniziale del</i></p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>proprio sito <i>web</i> il collegamento ipertestuale al sito <i>web</i> dell'Arbitro.</p>		<p>proprio sito <i>web</i> il collegamento ipertestuale al sito <i>web</i> dell'Arbitro.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 4</i> <i>(Ambito di operatività dell'Arbitro)</i></p> <p>1. L'Arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Osservazioni alla rubrica e al comma 1</u></p> <p>Lo Studio B&M propone di modificare la rubrica dell'articolo in "<i>Competenza dell'Arbitro</i>", nonché di riformulare il comma 1 nei seguenti termini: "<i>(...) previsti nei rapporti contrattuali con gli nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, nonché degli specifici obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative ad obbligazioni contrattuali oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.</i>".</p> <p>Il COMI ritiene che non sia chiara la ragione per cui, al comma 1, si prevede espressamente che la competenza dell'ACF riguarda anche la violazione degli obblighi degli intermediari, previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento PRIIPS di consegnare all'investitore il documento contenente le informazioni chiave (KID). Secondo il Comitato si tratta infatti di</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 4</i> <i>(Ambito di operatività dell'Arbitro)</i></p> <p>1. L'Arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>obblighi di informazione la cui violazione dovrebbe già rientrare nella competenza dell'ACF ai sensi dell'attuale comma 1, articolo 4 del Regolamento.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Quanto alle proposte dello Studio B&M, la modifica della rubrica non appare necessaria, né opportuna, atteso che la stessa non ha sinora suscitato problemi interpretativi-applicativi. Parimenti, non si ritiene di implementare il comma 1 mediante lo specifico riferimento ai rapporti e alle obbligazioni contrattuali, in quanto gli obblighi dai quali può sorgere una questione rientrante nell'ambito di operatività dell'Arbitro possono derivare anche da previsioni normative (cfr. <i>amplius</i> esiti della consultazione sul Regolamento ACF del 4 maggio 2016).</p> <p>Quanto all'osservazione del COMI, si ritiene che l'inserimento proposto al comma 1 sia opportuno perché risolve ogni dubbio sul fatto che la consegna del KID rientra tra gli obblighi informativi a cui sono tenuti gli intermediari nello svolgimento delle attività disciplinate nella</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>1-bis. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, l'Arbitro conosce di ogni domanda rientrante nell'ambito delle controversie su cui ha competenza. L'Arbitro può conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di accogliere richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del</p>	<p>parte II del TUF. Il predetto inserimento è altresì necessario perché le attività disciplinate nella parte II del TUF sono solo quelle che hanno a oggetto strumenti finanziari. L'obbligo di consegna del KID - di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e alle relative disposizioni attuative - riguarda invece anche prodotti finanziari che non rientrano nel novero degli strumenti finanziari. In assenza della precisazione in questione, l'ACF non sarebbe competente a conoscere delle controversie aventi a oggetto l'omessa consegna del KID di prodotti finanziari a cui si applica il predetto regolamento europeo. In tal caso, infatti, pur non trattandosi di strumenti finanziari, la Consob è chiamata a vigilare sul rispetto del richiamato obbligo di preventiva consegna in capo agli intermediari.</p> <p><u>Osservazioni al comma 1-bis</u></p> <p>Assoreti evidenzia come la formulazione proposta sia troppo generica, tale da legittimare la conoscenza da parte dell'ACF di tutte le domande funzionali all'accoglimento di una richiesta di natura restitutoria (quando l'Arbitro dovrebbe invece pronunciarsi solamente sulle</p>	<p>1-bis. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, l'Arbitro conosce di ogni domanda rientrante nell'ambito delle controversie su cui ha competenza. L'Arbitro può conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di accogliere decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale.</p>	<p>domande che sono conseguenza della violazione di regole di condotta). Assoreti preferisce l'attuale formulazione del regolamento, che non precluderebbe la trattazione incidentale delle domande relative alla validità del contratto.</p> <p>ABI ritiene che la parte relativa alla possibilità del collegio di pronunciarsi in via incidentale su domande di annullamento o risoluzione del contratto rischi di essere in contrasto con la stessa natura dell'ACF. Ne chiede, pertanto, l'eliminazione nella versione definitiva del Regolamento. In particolare, ABI osserva che la stessa Consob, all'esito delle consultazioni avviate in fase di istituzione dell'Arbitro, aveva evidenziato come lo stesso è chiamato ad <i>“adottare pronunzie di natura non vincolante e quindi mai suscettibili di esecuzione coattiva”</i>, relative a controversie afferenti regole di condotta degli intermediari, in relazione alle quali <i>“non possono prefigurarsi in senso tecnico domande di accertamento, costitutive o di condanna ...”</i>.</p> <p>Lo Studio B&M chiede la seguente riformulazione del comma 1-bis: <i>“(…) conoscere, ancorché solo in via incidentale e</i></p>	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p> <p>contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p><i>solo ove necessario ai fini di accogliere decidere su richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale domanda avente ad oggetto la declaratoria di invalidità o di inefficacia del contratto.”.</i></p> <p>Il COMI suggerisce, per rendere più chiara la disciplina, di sostituire il termine ‘conoscere’ con il termine ‘decidere’ al comma 1 e di utilizzare il termine ‘conoscere’ negli altri casi.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>La precisazione contenuta nella prima parte del comma 1-bis per cui l’Arbitro conosce di ogni domanda <i>“rientrante nell’ambito delle controversie su cui ha competenza”</i> esclude il timore, espresso da alcuni partecipanti alla consultazione, che la norma possa determinare un ampliamento dell’ambito di operatività dell’Arbitro oltre i limiti tracciati dal precedente comma 1 e da norme di rango primario, come l’articolo 2908 c.c., il quale attribuisce all’autorità giudiziaria il potere di <i>“costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici”</i>.</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>Il limite posto dall’articolo 2908 c.c. è alla base del chiarimento contenuto nella seconda parte del comma 1-<i>bis</i> che non si pone in contraddizione con la parte precedente, ma ne rappresenta una logica implicazione.</p> <p>La seconda parte del comma 1-<i>bis</i> non rischia di essere in contrasto con la natura dell’ACF o con l’articolo 2908 c.c. in quanto essa non attribuisce all’Arbitro il potere di adottare pronunce di natura costitutiva, ma – al contrario – mira solo a precisare che le domande a cui si ascrive natura costitutiva possono essere conosciute dall’Arbitro solo in via incidentale, unicamente nella prospettiva dell’esame e dell’eventuale accoglimento della domanda restitutoria, senza che occorra che esso pronunci e statuisca anche espressamente su di essa assumendo una decisione di natura costitutiva.</p> <p>Quanto al suggerimento di inserire tra le domande indicate nel comma 1-<i>bis</i> quella di nullità, si rileva che la previsione mira a tracciare i limiti di cognizione delle domande di natura costitutiva, tra cui non è riconducibile quella di nullità su cui l’Arbitro ha</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>2. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro, a qualsiasi titolo, per un importo superiore a euro cinquecentomila.</p>	<p>indiscutibilmente piena cognizione posto che, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del Regolamento, può rilevarla anche d'ufficio. I suggerimenti redazionali avanzati dallo Studio B&M sono accolti in parte. La locuzione proposta in sostituzione di "azione di impugnativa negoziale" rischia di ricomprendervi anche azioni di natura non costitutiva (ad esempio, nullità). Condivisibile appare invece il suggerimento di prevedere che l'accertamento incidentale possa essere compiuto al fine di "decidere" sulle richieste di natura restitutoria e non soltanto di "accoglier[1]e".</p> <p><u>Osservazioni al comma 2</u></p> <p>Lo Studio B&M, chiede che la competenza per valore dell'Arbitro sia individuata con riferimento al "valore della domanda" e non alla generica richiesta di somme di denaro (al fine di tenere conto anche di richieste restitutorie), nonché escludendo espressamente dal computo le spese di difesa di cui il ricorrente chiedi il rimborso ai sensi dell'articolo 15, comma 2.</p> <p>Il COMI propone di sostituire "a qualsiasi</p>	<p>2. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro, a qualsiasi titolo, per un importo superiore comunque superiori a euro cinquecentomila.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p><i>titolo</i>” con “...comunque superiore...” (a € 500.000): il riferimento al titolo potrebbe consentire allusioni a <i>causae petendi</i> altrimenti precluse davanti all’ACF (per es., danni non patrimoniali).</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>In linea con le osservazioni dello Studio B&M e del COMI, si sostituisce la locuzione “<i>a qualsiasi titolo</i>” con la locuzione ““...comunque superiore...” sull’assunto che essa meglio chiarisce che il valore da considerare è quello rappresentato dalla somma complessivamente richiesta a titolo risarcitorio e/o restitutorio.</p> <p>Quanto alle osservazioni dello Studio B&M relative all’esclusione delle spese di difesa dal calcolo finalizzato alla determinazione della competenza per valore, si conferma l’impostazione già espressa nel documento di consultazione secondo cui, ai fini della competenza per valore, assume rilievo la complessiva richiesta del ricorrente, comprensiva anche degli interessi, della rivalutazione monetaria e delle spese di difesa eventualmente richiesti. Per il rimborso di</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>3. Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro In caso di domande risarcitorie all'investitore solo i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al comma 1 e quelli che non hanno natura patrimoniale, con esclusione dei danni non patrimoniali.</p> <p>3-bis. L'Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di presentazione del reclamo nei confronti dell'intermediario.</p>	<p>queste ultime <i>cfr.</i> valutazioni all'articolo 15, comma 2.</p> <p><u>Osservazioni al comma 3-bis</u></p> <p>Assoreti, Assogestioni, ABI e il Conciliatore B.F. ritengono che il proposto limite temporale decennale alla competenza dell'ACF sia troppo lungo e, pertanto, tale da ingenerare incertezza nei rapporti tra intermediari e clienti. Al riguardo, le citate associazioni sottolineano sia il carattere stragiudiziale del procedimento dinanzi all'ACF, caratterizzato da semplicità e flessibilità, sia la circostanza che un termine decennale sarebbe in contrasto con l'obiettivo perseguito dalla nuova previsione di concentrare l'attività dell'Arbitro su comportamenti o</p>	<p>3. In caso di domande risarcitorie, l'Arbitro riconosce all'investitore solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al comma 1, con esclusione dei danni non patrimoniali.</p> <p>3-bis. L'Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di presentazione del reclamo nei confronti dell'intermediario proposizione del ricorso.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>operazioni meno risalenti (ciò anche in considerazione delle difficoltà incontrate dagli intermediari nel reperire la documentazione relativa a rapporti molto risalenti nel tempo, che si riverbera nella predisposizione di adeguate difese). Ad avviso dei rispondenti, sarebbe quindi più corretto far riferimento a un termine di cinque anni, in linea con quanto previsto anche dall'articolo 94, comma 2, del Regolamento Intermediari per la conservazione della documentazione a fini di vigilanza, nonché con le disposizioni di Banca d'Italia poste in consultazione relative all'ABF.</p> <p>Con riferimento all'individuazione della data dalla quale decorre il citato limite decennale, Assoreti chiede che la stessa sia individuata nella data di presentazione del ricorso (e non del reclamo) in analogia a quanto previsto dalle disposizioni ABF, rilevando che il riferimento al reclamo potrebbe essere inteso come relativo a un qualsiasi reclamo presentato dall'investitore, mentre ABI e il Conciliatore B.F e chiedono di confermare e chiarire che il reclamo a cui si fa riferimento nella disposizione è quello propedeutico al ricorso presentato all'ACF di cui all'articolo 10, comma 3 del presente</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>Regolamento (il chiarimento risolverebbe le criticità interpretative nel caso siano stati presentati diversi ricorsi).</p> <p>Infine, il COMI propone di tenere conto delle peculiari ipotesi in cui, nell'ambito di un'interlocuzione con l'intermediario prima del ricorso, il ricorrente abbia già interrotto i termini prescrizionali mediante precedente reclamo o altra contestazione o altri atti a tal fine idonei. Pertanto, sarebbe opportuno aggiungere al comma il <i>caveat</i> “salvo il compimento di altri atti, precedenti al reclamo, idonei ad interrompere il termine prescrizionale decennale per l'azione di restituzione e/o di risarcimento del danno”. Tale proposta non è condivisa da alcuni membri del Comitato, in quanto dilaterrebbe ulteriormente un termine già ampio. Inoltre, il COMI evidenzia come la formulazione (anche per la collocazione scelta entro l'“ambito di operatività dell'Arbitro”) induca il dubbio se si tratti di pronuncia di rito o di merito e propone, dunque, di eliminare il comma 3-bis dall'articolo 4 e riformulare la norma inserendola nell'articolo 10 sulle condizioni di ricevibilità del ricorso.</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p><u>Valutazioni</u></p> <p>Il proposto dimezzamento del limite temporale da 10 a 5 anni non può ragionevolmente fondarsi sull'esigenza degli intermediari di poter fare affidamento su una situazione di certezza dei rapporti giuridici che risulterebbe pregiudicata per un eccessivo periodo di tempo; ciò in quanto, anche se la competenza dell'ACF fosse limitata alle controversie aventi ad oggetto operazioni o comportamenti posti in essere nel quinquennio precedente, l'investitore avrebbe comunque la possibilità di rivolgersi al giudice ordinario, salva l'operatività della prescrizione il cui termine ordinario è anch'esso decennale.</p> <p>Per la medesima ragione, l'eventuale accoglimento della proposta di allineare il limite temporale in questione al periodo durante il quale l'intermediario è tenuto a conservare la documentazione a fini di vigilanza non sortirebbe l'effetto sperato in termini di certezza delle situazioni giuridiche. Stante il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, l'intermediario non potrebbe infatti comunque ritenersi esentato, in ragione della scadenza del termine stabilito per l'eventuale ricorso all'ACF,</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>dall'obbligo di conservazione della documentazione relativa al rapporto con i clienti, che risponde ai diversi fini della vigilanza e tiene conto dell'onere della prova posto a suo carico.</p> <p>Non si ritiene colga nel segno neppure il riferimento al limite temporale di cinque anni introdotto da Banca d'Italia per l'ABF che, peraltro, nella nuova versione delle relative disposizioni, è stato innalzato a sei. Come già evidenziato nel "Documento di consultazione", la percezione dei danni derivanti da investimenti di natura finanziaria risulta maggiormente differita nel tempo rispetto ai danni connessi allo svolgimento dell'attività bancaria.</p> <p>Si può invece venire incontro alla segnalata esigenza di chiarire quale sia l'atto da cui computare, a ritroso, il termine decennale. In linea con le disposizioni disciplinanti l'ABF, tale atto viene individuato nel "ricorso" (in luogo del "reclamo"); ciò consente, peraltro, di superare le perplessità formulate da alcuni partecipanti alla consultazione in merito al calcolo del termine in caso di reclami plurimi.</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>4. L'Arbitro promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze.</p>	<p>Con riferimento alle osservazioni del COMI, il suggerimento di tener conto di eventuali atti interruttivi della prescrizione non risulta accoglibile. La nuova previsione non intende sovrapporre il limite temporale di competenza dell'ACF con il diverso istituto della prescrizione ordinaria (per il quale invece rilevano eventuali atti interruttivi), ma risulta funzionale a limitare l'esame dell'Arbitro a controversie che rientrano in un arco temporale certo. Quanto al suggerimento volto a spostare detta previsione nell'articolo 10 dedicato alle "Condizioni di ricevibilità", si conferma la sua collocazione nell'articolo 4 in quanto ciò assicura - in virtù dell'articolo 12, comma 2, lett. b) - la riconducibilità della questione ad un'ipotesi di ammissibilità rilevante, pertanto, ai fini del rito e non del merito.</p> <p><u>Valutazioni al comma 4</u></p> <p>Il comma 4 viene modificato al fine di tener conto della possibilità che l'Arbitro stipuli protocolli di intesa con altri organismi ADR.</p>	<p>4. L'Arbitro promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, compresa la sottoscrizione di protocolli di intesa, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p style="text-align: center;">CAPO II STRUTTURA DELL' ARBITRO</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 5 (Composizione del collegio)</i></p> <p>1. Il collegio è composto da un Presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza, di indiscussa indipendenza e onorabilità, nominati dalla Consob.</p>	<p><u>Osservazioni al comma 1</u></p> <p>Lo Studio B&M propone alcune modifiche al fine di chiarire che il termine di “membro effettivo” comprende anche il Presidente e di coordinare meglio la previsione con il successivo comma 4 e con l’articolo 6.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Si ritiene di confermare la formulazione del comma 1 tenendo distinto il ruolo del Presidente da quello degli altri membri effettivi da cui risulta differenziato, oltre che per poteri propri non connessi al ruolo di membro effettivo, anche per una diversa durata della carica. Inoltre, la distinzione appare funzionale alla modifica del comma 2 che consente, dopo due mandati nel ruolo di membro, di ricoprire il ruolo – dunque diverso – di Presidente. Infine, non appare necessario il richiamo alle</p>	<p style="text-align: center;">CAPO II STRUTTURA DELL' ARBITRO</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 5 (Composizione del collegio)</i></p> <p>1. Il collegio è composto da un Presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza, di indiscussa indipendenza e onorabilità, nominati dalla Consob.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>2. Non possono essere nominati componenti coloro che, negli ultimi due anni, presso gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori, hanno ricoperto cariche sociali o hanno svolto attività di lavoro subordinato o comunque operato sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale.</p>	<p>disposizioni di cui all’articolo 6 e al procedimento di nomina di cui al comma 4.</p> <p><u>Osservazioni al comma 2</u></p> <p>Lo Studio B&M propone alcune modifiche al fine di: <i>a</i>) precisare che le cause di ineleggibilità operano anche nel caso in cui sussistano al momento della nomina; <i>b</i>) introdurre lo svolgimento di incarichi politici quale causa specifica di ineleggibilità (come previsto per ABF); <i>c</i>) precisare che le cause di ineleggibilità comportano la decadenza della carica al pari della mancanza dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all’articolo 6.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Si ritiene condivisibile la proposta di prevedere la titolarità di cariche politiche quale ulteriore ipotesi di impedimento alla nomina, in linea con analogo previsione presente nelle disposizioni ABF (<i>cf.</i> nuovo comma 2-<i>bis</i>). Non sembra, invece, opportuno prevedere che tali cause importino la decadenza dalla carica, qualora si verificano nel corso del mandato. Ciò in quanto il comma 8 dell’articolo 5 prevede la revoca – e</p>	<p>2. Non possono essere nominati componenti coloro che, negli ultimi due anni, presso gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori, hanno ricoperto cariche sociali o hanno svolto attività di lavoro subordinato o comunque operato sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale.</p> <p>2-<i>bis</i>. Non possono essere nominati componenti coloro che ricoprono cariche politiche.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>3. Il Presidente dura in carica cinque anni e gli altri membri tre anni e possono essere confermati una sola volta. I membri supplenti e i membri effettivi possono essere successivamente nominati nel ruolo, rispettivamente, di membro effettivo e di Presidente per un solo mandato.</p>	<p>non la decadenza – e non enumera in modo tassativo le relative cause, ma ricorre alla clausola generale della “<i>giusta causa</i>”.</p> <p><u>Osservazioni al comma 3</u></p> <p>Lo Studio B&M propone alcune modifiche al fine di rendere più chiara la disciplina della durata del mandato del Presidente e dei membri effettivi e le ipotesi di rinnovo, spostando la disciplina relativa ai supplenti al successivo comma 6.</p> <p>ABI ritiene che il comma 3, tanto nella parte già vigente quanto in quella proposta, sia di difficile comprensione e ponga limiti alla designazione di candidati. Nello specifico, quanto alla formulazione vigente, non sarebbe chiaro se la conferma cui si fa cenno riguardi il medesimo ruolo o il generico mandato a comporre il collegio. Non si comprenderebbe, in sostanza, se un medesimo soggetto possa essere eletto e confermato una sola volta come supplente, come effettivo e come Presidente – con la conseguente possibilità di esercitare complessivamente sino a sei mandati – ovvero possa essere eletto solo due volte, a prescindere dal ruolo ricoperto.</p>	<p>3. Il Presidente dura in carica cinque anni e gli altri membri tre anni e possono essere confermati una sola volta. Al termine del secondo mandato, i i membri supplenti e i membri effettivi possono essere successivamente nominati nel ruolo, rispettivamente, di membro effettivo e di Presidente per un solo ulteriore mandato. Decorsi due anni dal termine del mandato, inclusi gli eventuali rinnovi, il soggetto può essere nuovamente nominato.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>Quanto alla versione posta in consultazione, secondo ABI, oltre a non chiarire il dubbio sopra esposto, essa porrebbe un limite nelle scelte di future candidature, impedendo, nella sostanza, ad un componente supplente di essere nominato Presidente, e ad un componente effettivo di essere nominato supplente. In considerazione di ciò, ABI propone la seguente formulazione alternativa: <i>“3. Il Presidente dura in carica cinque anni e gli membri tre anni. Essi possono essere nominati nel medesimo ruolo per non più di due mandati e non possono essere chiamati a comporre il Collegio, a qualunque titolo, per più di tre mandati”</i>.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Si rappresenta che la conferma citata nel primo periodo del comma 3 riguarda il mandato inteso in senso generico. Il secondo periodo del comma 3 è stato riformulato al fine di chiarire che, al termine del secondo mandato, è possibile essere nominati per un terzo mandato esclusivamente in un ruolo superiore. Resta fermo che, dopo il terzo mandato, non è possibile essere ulteriormente confermati.</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>4. La Consob nomina direttamente il Presidente e due membri del collegio, mentre la nomina dei restanti due membri avviene:</p> <p>a) per un membro, a seguito della designazione congiunta delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale;</p> <p>b) per un membro, a seguito della designazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.</p>	<p>La proposta di ABI di rimuovere i limiti previsti alla scelta di future candidature al termine del secondo mandato non può essere accolta, in quanto la soluzione proposta in consultazione rappresenta un equo contemperamento tra l'esigenza di valorizzare l'<i>expertise</i> maturata dai componenti nello svolgimento delle funzioni e la necessità di assicurarne una rotazione adeguata. A tale fine – e in linea con le disposizioni ABF – è stato introdotto un <i>cooling-off period</i> di due anni, decorso il quale il soggetto può essere nuovamente nominato e in qualsiasi ruolo.</p> <p><u>Osservazioni al comma 4</u></p> <p>ANASF ritiene che la partecipazione al procedimento di nomina dei membri dell'organo decidente debba essere estesa alle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale, di tutti gli iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'articolo 31, comma 4, del TUF, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Tale ampliamento realizzerebbe in modo più compiuto il principio di rappresentatività delle categorie interessate, la</p>	<p>4. La Consob nomina direttamente il Presidente e due membri del collegio, mentre la nomina dei restanti due membri avviene:</p> <p><i>a) per un membro, a seguito della designazione congiunta delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale;</i></p> <p><i>b) per un membro, a seguito della designazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.</i></p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>cui attività rientra nell'ambito di operatività dell'ACF ai sensi dell'articolo 2.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>La proposta di estendere la partecipazione al procedimento di nomina dei componenti del collegio alle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale, di tutti gli iscritti all'“Albo Unico dei Consulenti Finanziari” previsto dall'articolo 31, comma 4, del TUF, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede non può essere accolta. Le associazioni di categoria titolate a partecipare al predetto procedimento non possono che essere, infatti, quelle rappresentative degli “intermediari”, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lett. h), in quanto tali suscettibili di essere destinatari di ricorsi dinanzi all'ACF e delle conseguenti decisioni assunte dal collegio. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, come peraltro riconosciuto dalla stessa ANASF, possono risultare coinvolti nelle controversie sottoposte alla decisione dell'ACF solo indirettamente, ovvero nella misura in cui la materia del contendere riguarda la loro attività,</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>5. La designazione è comunicata entro sessanta giorni dalla ricezione di un atto di invito trasmesso dalla Consob. In caso di inerzia, protrattasi anche a seguito di atto di sollecito, la Consob provvede direttamente alla nomina di un membro provvisorio che rimane in carica sino alla nomina del soggetto designato ai sensi del comma 4.</p> <p>6. Nei modi indicati al comma 4, sono</p>	<p>ma – anche in tal caso – i soggetti a cui può essere rivolto il ricorso non sono i predetti consulenti finanziari, bensì solo i soggetti abilitati di cui all’articolo 1, comma 1, lett. r), del TUF per conto dei quali essi operano, in quanto responsabili in solido dei danni arrecati a terzi dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. Per inciso, si rileva che - ai sensi del citato articolo 2, comma 1, lett. h), del presente regolamento - i “consulenti finanziari autonomi” e le “società di consulenza” di cui, rispettivamente, agli artt. 18-bis e 18-ter del TUF rientrano a pieno titolo nella definizione di “intermediari”, ed è quindi pacifico che le relative associazioni possono partecipare al procedimento di nomina dei componenti del collegio.</p> <p><u>Osservazioni ai commi 6, 7 e 8</u></p>	<p>5. La designazione è comunicata entro sessanta giorni dalla ricezione di un atto di invito trasmesso dalla Consob. In caso di inerzia, protrattasi anche a seguito di atto di sollecito, la Consob provvede direttamente alla nomina di un membro provvisorio che rimane in carica sino alla nomina del soggetto designato ai sensi del comma 4.</p> <p>6. Nei modi indicati al comma 4, sono nominati</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>nominati uno o più membri supplenti che possono essere chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di assenza, impedimento o conflitto di interessi, ovvero in ogni altro caso in cui se ne ravvisi la necessità.</p> <p>7. Nei casi di sostituzione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal membro effettivo nominato direttamente dalla Consob con maggiore anzianità nel collegio, o in caso di pari anzianità, da quello anagraficamente più anziano.</p> <p>8. I componenti del collegio sono revocabili solo per giusta causa con provvedimento motivato della Consob, sentiti gli interessati.</p>	<p>Lo Studio B&M suggerisce talune modifiche:</p> <p>a) al comma 6, al fine di precisare che in caso di impedimento di un membro effettivo, questo deve essere sostituito da un supplente, di specificare le modalità di nomina dei supplenti nonché di spostare, in questo comma, <i>ratione materiae</i> la disciplina relativa alla durata e al rinnovo del mandato per i supplenti;</p> <p>b) al comma 7, al fine di chiarire che le ipotesi di sostituzione del Presidente sono le stesse applicabili agli altri membri effettivi;</p> <p>c) al comma 8, al fine di chiarire cosa si intende per “componenti del collegio” e di specificare, anche se solo a titolo esemplificativo, due macro-categorie di circostanze che integrano l’ipotesi di revoca per giusta causa (ossia, l’impossibilità di svolgere con continuità il proprio incarico e la violazione grave o reiterata degli obblighi posti a carico dei componenti del collegio dal Regolamento ACF o dal codice deontologico).</p> <p><u>Valutazioni</u></p>	<p>uno o più membri supplenti che possono essere chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di assenza, impedimento o conflitto di interessi, ovvero in ogni altro caso in cui se ne ravvisi la necessità.</p> <p>7. Nei casi di sostituzione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal membro effettivo nominato direttamente dalla Consob con maggiore anzianità nel collegio, o in caso di pari anzianità, da quello anagraficamente più anziano.</p> <p>8. I componenti del collegio Il Presidente, i membri effettivi e i membri supplenti sono revocabili solo per giusta causa con provvedimento motivato della Consob, sentiti gli interessati.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>In parziale accoglimento dei rilievi formulati, si modifica la disposizione di cui al comma 8 al fine di specificare cosa si intende per componenti del collegio. Si ritiene, invece, di non accogliere le proposte dello Studio B&M, in quanto alcune sono di natura esclusivamente formale, mentre altre sono incompatibili con l'intento delle disposizioni in esame di disciplinare anche impedimenti contingenti e temporanei (e non la sostituzione come un evento permanente che determina la sostanziale fuoriuscita dal collegio del membro effettivo a favore del supplente all'uopo nominato e del Presidente a favore del membro effettivo anziano). Quanto alla revoca si ritiene preferibile lasciare una clausola generale piuttosto che prevedere due sole cause, peraltro meramente esemplificative.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6 (Requisiti di professionalità e di onorabilità)</i></p> <p>1. I componenti del collegio sono individuati tra le seguenti categorie, nei termini consentiti dai rispettivi ordinamenti: a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature</p>	<p style="text-align: center;"><u>Osservazioni al comma 1</u></p> <p>Lo Studio B&M propone di apportare le seguenti piccole modifiche di coordinamento testuale: “(...) <i>b) notai con almeno sei anni di</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6 (Requisiti di professionalità e di onorabilità)</i></p> <p>1. I componenti del collegio sono individuati tra le seguenti categorie, nei termini consentiti dai rispettivi ordinamenti: a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>superiori; dottori commercialisti iscritti nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dodici anni;</p> <p>b) notai con almeno sei anni di anzianità di servizio; magistrati ordinari, in servizio da almeno dodici anni o in quiescenza; magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianità di servizio o in quiescenza;</p> <p>c) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche in servizio o in quiescenza; dirigenti dello Stato o di Autorità indipendenti con almeno venti anni di anzianità di servizio laureati in discipline giuridiche o economiche, in servizio o in quiescenza.</p> <p>2. Non possono essere nominati componenti del collegio i dipendenti in servizio della Consob che nei precedenti due anni sono stati preposti o assegnati a unità organizzative con funzioni di vigilanza ovvero sanzionatorie nelle materie di competenza dell'Arbitro. Ove sia nominato componente un dipendente della Consob, questi opera con piena autonomia funzionale.</p>	<p>anzianità di servizio; magistrati ordinari, in servizio da con almeno dodici anni di anzianità di servizio, in servizio o in quiescenza; magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianità di servizio, in servizio o in quiescenza; (...)”.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Non si ritiene di accogliere la formulazione proposta dallo Studio B&M in quanto non innova sostanzialmente il testo che già risulta sufficientemente chiaro.</p> <p><u>Osservazioni al comma 2</u></p> <p>Lo Studio B&M chiede di modificare il comma 2, al fine di sostituire la parola “<i>dipendente</i>” con quella di “<i>dirigente</i>”, già utilizzata al comma 1.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Non si ravvisa l'esigenza di coordinamento con il comma 1, lett. c), in quanto non è</p>	<p>superiori; dottori commercialisti iscritti nella Sezione A) dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dodici anni;</p> <p>b) notai con almeno sei anni di anzianità di servizio; magistrati ordinari, in servizio da almeno dodici anni o in quiescenza; magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianità di servizio o in quiescenza;</p> <p>c) professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche in servizio o in quiescenza; dirigenti dello Stato o di Autorità indipendenti con almeno venti anni di anzianità di servizio laureati in discipline giuridiche o economiche, in servizio o in quiescenza.</p> <p>2. Non possono essere nominati componenti del collegio i dipendenti in servizio della Consob che nei precedenti due anni sono stati preposti o assegnati a unità organizzative con funzioni di vigilanza ovvero sanzionatorie nelle materie di competenza dell'Arbitro. Ove sia nominato componente un dipendente della Consob, questi opera con piena autonomia funzionale.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>3. Ai fini della nomina i componenti del collegio non devono, salvi gli effetti della riabilitazione:</p> <p>a) trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;</p> <p>b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di sicurezza;</p> <p>c) essere stati condannati, anche con sentenza irrevocabile: non definitiva,</p> <p>1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori</p>	<p>teoricamente escluso che un dipendente della Consob attualmente in servizio possa essere nominato, non già in quanto dirigente della Consob stessa, ma perché rientrante in una delle altre categorie previste.</p> <p>Alle lettere c) e d-ter) del comma 3 sono apportate talune modifiche di coordinamento interno al testo e di allineamento alle corrispondenti disposizioni previste per l'ABF.</p>	<p>3. Ai fini della nomina i componenti del collegio non devono, salvi gli effetti della riabilitazione:</p> <p>a) trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;</p> <p>b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;</p> <p>c) essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari, di antiriciclaggio, di usura e di strumenti di</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>mobiliari, di antiriciclaggio e di strumenti di pagamento nonché per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;</p> <p>2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;</p> <p>4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;</p> <p>d) essere stati condannati a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. aver riportato, nei cinque anni precedenti, radiazione e cancellazione o sospensione dagli ordini professionali;</p> <p>d-bis) essere stati, nei cinque anni precedenti, destinatari di sanzioni o di provvedimenti di rimozione irrogati da</p>		<p>pagamento nonché per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;</p> <p><i>d) aver riportato, nei cinque anni precedenti, un provvedimento di radiazione e cancellazione o di sospensione dagli ordini professionali;</i></p> <p><i>d-bis) essere stati, nei cinque anni precedenti, destinatari di sanzioni o di provvedimenti di rimozione irrogati da Autorità di vigilanza;</i></p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>Autorità di vigilanza; d-ter) trovarsi, al momento della nomina, in stato di interdizione o incapacità temporanea o permanente a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo ovvero trovarsi in stato di perdita temporanea dei requisiti di onorabilità a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità di vigilanza;</p> <p>d-quater) essere stati condannati in via definitiva per delitti non colposi;</p> <p>d-quinquies) essere stati condannati in via definitiva a pena detentiva per delitti colposi e contravvenzioni.</p> <p>3-bis. Il divieto di cui al comma 3 opera anche qualora la pena sia stata applicata su richiesta delle parti ovvero nel caso in cui sia stata comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva.</p> <p>4. La originaria inesistenza o la sopravvenuta perdita dei requisiti indicati nel presente articolo importa la decadenza dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Consob, sentiti</p>		<p><i>d-ter) trovarsi, al momento della nomina, in stato di interdizione o incapacità temporanea o permanente a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo ovvero trovarsi in stato di perdita temporanea dei requisiti di onorabilità a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità di vigilanza;</i></p> <p><i>d-quater) essere stati condannati in via definitiva per delitti non colposi;</i></p> <p><i>d-quinquies) essere stati condannati in via definitiva a pena detentiva per delitti colposi e contravvenzioni.</i></p> <p><i>3-bis. Il divieto di cui al comma 3 opera anche qualora la pena sia stata applicata su richiesta delle parti ovvero nel caso in cui sia stata comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva.</i></p> <p>4. La originaria inesistenza o la sopravvenuta perdita dei requisiti indicati nel presente articolo importa la decadenza dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Consob, sentiti</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
gli interessati, entro sessanta giorni dalla conoscenza della mancanza o della sopravvenuta perdita dei requisiti.		gli interessati, entro sessanta giorni dalla conoscenza della mancanza o della sopravvenuta perdita dei requisiti.
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 7</i> <i>(Funzionamento del collegio ed obblighi dei componenti)</i></p> <p>1. I componenti dell'organo decidente assolvono alle proprie funzioni decisorie con imparzialità e indipendenza di giudizio, osservano le disposizioni del codice deontologico deliberato dalla Consob, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.</p> <p>2. Ai fini del rispetto dei principi di cui al comma 1 e all'articolo 141-<i>bis</i>, comma 5, del codice del consumo, i componenti del collegio verificano, una volta investiti di una specifica controversia, l'inesistenza di:</p> <p>a) rapporti con le parti o con i loro rappresentanti, tali da incidere sulla loro imparzialità e indipendenza;</p> <p>b) personali interessi, diretti o indiretti, relativi</p>	<p><u>Osservazioni al comma 2</u></p> <p>Lo Studio B&M propone di inserire un espresso richiamo al Codice deontologico deliberato dalla Consob.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Non si ritiene di accogliere l'ipotesi di modifica</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 7</i> <i>(Funzionamento del collegio ed obblighi dei componenti)</i></p> <p>1. I componenti dell'organo decidente assolvono alle proprie funzioni decisorie con imparzialità e indipendenza di giudizio, osservano le disposizioni del codice deontologico deliberato dalla Consob, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.</p> <p>2. Ai fini del rispetto dei principi di cui al comma 1 e all'articolo 141-<i>bis</i>, comma 5, del codice del consumo, i componenti del collegio verificano, una volta investiti di una specifica controversia, l'inesistenza di:</p> <p>a) rapporti con le parti o con i loro rappresentanti, tali da incidere sulla loro imparzialità e indipendenza;</p> <p>b) personali interessi, diretti o indiretti, relativi</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>all’oggetto della controversia.</p> <p>3. I membri del collegio comunicano senza indugio al Presidente e alla segreteria tecnica tutte le circostanze, anche sopravvenute nel corso del procedimento, idonee a incidere sulla loro indipendenza o imparzialità, ai fini della loro sostituzione con i membri supplenti.</p>	<p>suggerita in quanto il Collegio è tenuto a osservare le disposizioni del Codice deontologico deliberato dalla Consob già in forza della previsione contenuta nel precedente comma 1 dell’articolo in esame.</p> <p><u>Osservazioni al comma 3</u></p> <p>Lo Studio B&M, propone di sostituire il riferimento ai “<i>membri del collegio</i>” con “<i>membri effettivi</i>” e di disciplinare espressamente le modalità della comunicazione delle situazioni che richiedono la sostituzione del Presidente, aggiungendo al comma 3 la seguente previsione: “<i>Ove tali circostanze riguardino il Presidente, ai fini della sua sostituzione secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, la predetta comunicazione è effettuata dal Presidente alla Consob e alla segreteria tecnica</i>”.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Si ritiene opportuno che la disposizione continui a far riferimento ai “<i>membri del Collegio</i>” e non solo agli effettivi perché le circostanze di cui trattasi possono verificarsi anche per i supplenti</p>	<p>all’oggetto della controversia.</p> <p>3. I membri del collegio comunicano senza indugio al Presidente e alla segreteria tecnica tutte le circostanze, anche sopravvenute nel corso del procedimento, idonee a incidere sulla loro indipendenza o imparzialità, ai fini della loro sostituzione con i membri supplenti. Ove tali circostanze riguardino il Presidente, questi le comunica al membro che lo sostituisce ai sensi dell’articolo 5, comma 7, e alla segreteria tecnica.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
		<i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>4. I componenti del collegio mantengono il segreto su tutti i dati e le informazioni in ogni modo acquisite in ragione dello svolgimento delle proprie funzioni.</p> <p>5. Le deliberazioni con cui sono decise le controversie sono adottate collegialmente, con la presenza di tutti i componenti, eventualmente sostituiti dai supplenti, a maggioranza dei voti espressi da tutti i componenti.</p> <p>6. La Consob determina il compenso spettante ai componenti dell'organo decidente.</p>	<p>chiamati a sostituire un membro effettivo. Si accoglie la proposta di inserire una previsione che riguardi il Presidente.</p>	<p>4. I componenti del collegio mantengono il segreto su tutti i dati e le informazioni in ogni modo acquisite in ragione dello svolgimento delle proprie funzioni.</p> <p>5. Le deliberazioni con cui sono decise le controversie sono adottate collegialmente, con la presenza di tutti i componenti, eventualmente sostituiti dai supplenti, a maggioranza dei voti espressi da tutti i componenti.</p> <p>6. La Consob determina il compenso spettante ai componenti dell'organo decidente.</p>
<p><i>Articolo 8</i> <i>(Attribuzioni del Presidente)</i></p> <p>1. Il Presidente: a) dichiara: - la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 11, comma 3; - l'interruzione e l'estinzione del</p>		<p><i>Articolo 8</i> <i>(Attribuzioni del Presidente)</i></p> <p>1. Il Presidente: a) dichiara: - la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 11, comma 3; - l'interruzione e l'estinzione del procedimento</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>procedimento ai sensi dell'articolo 13; - l'inammissibilità dell'istanza di correzione ai sensi dell'articolo 17; b) coordina e regola l'attività del collegio individuando, per ciascun ricorso, un relatore; c) comunica alla Consob tutte le circostanze che potrebbero determinare la revoca o la decadenza dei membri del collegio; d) esercita funzioni di indirizzo sulla segreteria tecnica; e) cura i rapporti con la Consob, con le istituzioni nonché con altri organismi preposti alla risoluzione extragiudiziale delle controversie.</p>		<p>ai sensi dell'articolo 13; - l'inammissibilità dell'istanza di correzione ai sensi dell'articolo 17; b) coordina e regola l'attività del collegio individuando, per ciascun ricorso, un relatore; c) comunica alla Consob tutte le circostanze che potrebbero determinare la revoca o la decadenza dei membri del collegio; d) esercita funzioni di indirizzo sulla segreteria tecnica; e) cura i rapporti con la Consob, con le istituzioni nonché con altri organismi preposti alla risoluzione extragiudiziale delle controversie.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 9 (Segreteria tecnica)</i></p> <p>1. La segreteria tecnica: a) fornisce assistenza al Presidente e al collegio nello svolgimento delle attività di competenza; b) cura gli adempimenti necessari per la costituzione e il funzionamento del collegio e per l'ordinato e corretto svolgimento dei procedimenti; c) effettua le comunicazioni previste dal Regolamento (UE) n. 524/2013;</p>		<p style="text-align: center;"><i>Articolo 9 (Segreteria tecnica)</i></p> <p>1. La segreteria tecnica: a) fornisce assistenza al Presidente e al collegio nello svolgimento delle attività di competenza; b) cura gli adempimenti necessari per la costituzione e il funzionamento del collegio e per l'ordinato e corretto svolgimento dei procedimenti; c) effettua le comunicazioni previste dal Regolamento (UE) n. 524/2013; d) definisce i contenuti del sito <i>web</i></p>

<p style="text-align: center;">TESTO IN CONSULTAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI</p>	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>d) definisce i contenuti del sito <i>web</i> dell'Arbitro nel rispetto delle previsioni dell'articolo 141- <i>quater</i>, comma 1, del codice del consumo e ne cura l'aggiornamento;</p> <p>e) cura le attività connesse alla redazione della relazione annuale sull'attività dell'Arbitro, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 141- <i>quater</i>, comma 2, del codice del consumo;</p> <p>f) espleta tutti gli altri compiti previsti dal presente regolamento.</p>		<p>dell'Arbitro nel rispetto delle previsioni dell'articolo 141- <i>quater</i>, comma 1, del codice del consumo e ne cura l'aggiornamento;</p> <p>e) cura le attività connesse alla redazione della relazione annuale sull'attività dell'Arbitro, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 141- <i>quater</i>, comma 2, del codice del consumo;</p> <p>f) espleta tutti gli altri compiti previsti dal presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO III PROCEDURA</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 10 (Condizioni di ricevibilità)</i></p> <p>1. Il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Più soggetti possono presentare il ricorso congiuntamente solo se titolari del medesimo rapporto controverso.</p>	<p><u>Osservazioni al comma 1</u></p> <p>Il COMI ritiene che l'uso della formula "rapporto controverso" non sia sufficiente a realizzare l'intento di prevenzione dei ricorsi cc.dd. collettivi, suggerendo di riferire la contitolarità non al rapporto controverso, bensì all'intestazione dei titoli. Allo stesso tempo, il Comitato invita a garantire unitarietà a posizioni di soggetti strettamente collegati, Inoltre, il</p>	<p style="text-align: center;">CAPO III PROCEDURA</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 10 (Condizioni di ricevibilità)</i></p> <p>1. Il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Più soggetti possono presentare il ricorso congiuntamente solo se titolari del medesimo rapporto controverso.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>2. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:</p> <p>a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie ovvero procedimenti arbitrari o giurisdizionali e</p>	<p>Comitato ritiene preferibile inserire la previsione in un comma autonomo dell'articolo.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Con l'utilizzo dell'espressione "rapporto controverso" si è voluto fare riferimento allo specifico rapporto giuridico dedotto in controversia, inteso - in senso tecnico- come complesso di situazioni giuridiche soggettive di cui possono essere titolari anche più soggetti. In tale contesto, ad esempio, la sottoscrizione congiunta del contratto quadro o la co-intestazione formale del deposito titoli possono costituire elementi indiziari, ma non di per sé soli determinanti ai fini della contitolarità del rapporto controverso, da valutarsi in concreto alla luce delle specifiche situazioni giuridiche oggetto del procedimento.</p> <p><u>Osservazioni al comma 2</u></p> <p>Lo Studio B&M propone di apportare alcune modifiche alle lettere <i>a)</i> e <i>b-ter)</i>, in parte di carattere meramente formale, in parte al fine di chiarire meglio quando non si considerano pendenti, ai fini della proponibilità del ricorso</p>	<p>2. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:</p> <p>a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie ovvero procedimenti arbitrari o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;</p> <p>b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni-;</p> <p>b-bis) l'Arbitro non si è già pronunciato con decisione di merito;</p> <p>b-ter) non vi sia una pronuncia di merito, anche non passata in giudicato, assunta all'esito di un procedimento giurisdizionale o una pronuncia di merito assunta all'esito di un procedimento arbitrale.</p> <p>3. Il ricorso all'Arbitro deve essere proposto, secondo le modalità indicate all'articolo 11, comma 1, entro un anno dalla data di</p>	<p>all'ACF, le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie o i procedimenti arbitrali o giurisdizionali.</p> <p>Il COMI ritiene opportuno eliminare il riferimento specifico ai 'procedimenti arbitrali' di cui alla lettera a) perché già compresi nella locuzione 'altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie'.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Le proposte di modifiche alla lett. a) formulate dai rispondenti non appaiono meritevoli di accoglimento in quanto si ritiene opportuno preservare il parallelismo rispetto all'identica circostanza che, ove sopravvenuta nel corso del procedimento, ne determina l'estinzione ai sensi dell'articolo 13.</p> <p>La proposta di modifica della lettera b-ter) appare invece migliorativa del testo che viene conseguentemente modificato.</p>	<p>di improcedibilità o l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;</p> <p>b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni;</p> <p>b-bis) l'Arbitro non si è già pronunciato con decisione di merito;</p> <p>b-ter) non vi sia una pronuncia decisione di merito, anche non passata in giudicato, assunta all'esito di un procedimento giurisdizionale o una pronuncia decisione di merito assunta all'esito di un procedimento arbitrale.</p> <p>3. Il ricorso all'Arbitro deve essere proposto, secondo le modalità indicate all'articolo 11, comma 1, entro un anno dalla data di</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>presentazione del reclamo all'intermediario, ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.</p>		<p>presentazione del reclamo all'intermediario.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 11</i> (Avvio e svolgimento del procedimento)</p> <p>1. Il ricorso è predisposto e trasmesso all'Arbitro secondo le modalità da quest'ultimo rese note attraverso il proprio sito web ed è corredato della documentazione attestante la condizione di ricevibilità di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b). con la relativa documentazione, ivi compreso quanto richiesto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), è trasmesso attraverso il sito web dell'Arbitro e predisposto utilizzando il relativo modulo, secondo le istruzioni operative disponibili sul medesimo sito. Non sono presi in considerazione ricorsi, compresa la documentazione ad essi pertinente, trasmessi attraverso altre forme.</p> <p>1-bis. Per le fasi procedurali previste dai</p>	<p style="text-align: center;"><u>Osservazioni ai commi 1 e 1-bis</u></p> <p>ABI, Assogestioni, e il Conciliatore B.F., esprimono alcune perplessità circa l'utilizzo esclusivo della modulistica presente sul sito web dell'Arbitro, sia per la compilazione degli atti di parte, sia per la produzione della documentazione che, potrebbe, a loro avviso compromettere l'esercizio del diritto di difesa. In considerazione di ciò:</p> <p>a) Assogestioni chiede di mantenere la possibilità per le parti di svolgere le considerazioni anche su fogli da poter allegare al modulo;</p> <p>b) ABI chiede che non sia previsto un numero massimo di caratteri per la compilazione del modulo, che la ripartizione in sezioni non sia eccessivamente rigida e, infine, che sia</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 11</i> (Avvio e svolgimento del procedimento)</p> <p>1. Il ricorso con la relativa documentazione, ivi compreso quanto richiesto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), è trasmesso attraverso il sito <i>web</i> dell'Arbitro e predisposto utilizzando il relativo modulo, secondo le istruzioni operative disponibili sul medesimo sito. Non sono presi in considerazione ricorsi, compresa la documentazione ad essi pertinente, trasmessi attraverso altre forme.</p> <p>1-bis. Per le fasi procedurali previste dai commi 2, 4, 5 e 6 le parti utilizzano esclusivamente la modulistica resa disponibile sul sito <i>web</i> dell'Arbitro e la trasmettono attraverso il medesimo sito.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>commi 2, 4, 5 e 6 le parti utilizzano esclusivamente la modulistica resa disponibile sul sito <i>web</i> dell'Arbitro e la trasmettono attraverso il medesimo sito.</p>	<p>mantenuta la possibilità di integrare il modulo con uno scritto difensivo ulteriore;</p> <p>c) il Conciliatore B.F. chiede di non prevedere limitazioni di natura quantitativa al diritto di enunciazione e allegazione di fatti e di non comprimere la possibilità per gli intermediari di depositare tutta la documentazione probatoria necessaria alla difesa.</p> <p>Lo Studio B&M propone di apportare alcune modifiche al comma 1, di mero coordinamento con le modifiche proposte in consultazione all'articolo 10. In particolare, chiede di sostituire il riferimento all'“<i>articolo 10, comma 2, lettera b)</i>” con il riferimento all'“<i>articolo 10 comma 1</i>”.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Occorre anzitutto ribadire che le nuove disposizioni perseguono lo scopo di incrementare l'operatività del sistema informatico di trattazione dei procedimenti, al fine ultimo di semplificare e di velocizzare il loro svolgimento.</p> <p>Tale intervento sorge dalla necessità di limitare</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>la lunghezza e l'indeterminatezza degli atti di parte, mediante la previsione di moduli <i>standard</i>, di lunghezza predefinita ma sufficiente a consentire un pieno esercizio del diritto di difesa. Va precisato che le disposizioni in esame, salve le conseguenze previste al successivo comma 1-ter, non pongono limitazioni alla produzione documentale e quindi il timore espresso non appare fondato</p> <p>In considerazione di ciò, si ritiene di non accogliere la proposta di consentire l'allegazione di un ulteriore scritto difensivo integrativo rispetto al modulo <i>standard</i>. L'accoglimento di tale proposta potrebbe, infatti, vanificare del tutto l'intento semplificatorio della riforma.</p> <p>A sostegno dell'infondatezza della tesi di un eventuale compromissione del diritto di difesa, si segnala che il rispetto di regole redazionali e di limiti dimensionali nella stesura degli atti giudiziari è già prevista nel nostro ordinamento nel rito amministrativo, senza che tale disciplina sia stata ritenuta in contrasto con il diritto di difesa delle parti (<i>cfr.</i> articolo 3 del Codice del Processo Amministrativo).</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>1-ter. Ai fini dell'efficienza ed economicità del procedimento dinanzi all'Arbitro e fermo restando quanto previsto dal comma 4, le parti evitano la produzione di documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente rispetto ai fatti controversi. La produzione di tale documentazione può costituire elemento di valutazione anche ai fini del riconoscimento e della quantificazione del rimborso delle spese di difesa previsto dall'articolo 15, comma 2.</p>	<p>Ad ogni buon conto, si segnala che, in sede di stesura del modulo, si terrà conto dell'esigenza di evitare un'ingiustificata compressione del diritto di difesa prevedendo un numero di caratteri massimo sufficiente a rappresentare compiutamente le difese e un ragionevole margine di elasticità della ripartizione in sezioni.</p> <p>Non si ravvisano le esigenze di coordinamento segnalate dallo Studio B&M alla base della modifica proposte al comma 1.</p> <p><u>Osservazioni al comma 1-ter</u></p> <p>ABI suggerisce di eliminare il comma 1-ter in quanto tale previsione potrebbe costituire un'illegittima compressione del diritto di difesa, confligge con l'inversione dell'onere della prova ex articolo 23, comma 6, del TUF e potrebbe dare adito ad interpretazioni discrezionali da parte dell'Arbitro, nonché porsi in conflitto con la natura documentale del procedimento dinanzi all'ACF.</p> <p><u>Valutazioni</u></p>	<p>1-ter. Ai fini dell'efficienza ed economicità del procedimento dinanzi all'Arbitro e fermo restando quanto previsto dal comma 4, le parti evitano la produzione di documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente rispetto ai fatti controversi. La produzione di tale documentazione può costituire elemento di valutazione anche ai fini del riconoscimento e della quantificazione del rimborso delle spese di difesa previsto dall'articolo 15, comma 2.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>Come illustrato nel documento di consultazione, l'introduzione del comma 1-ter risponde alla necessità di contenere la documentazione depositata dalle parti a quella effettivamente pertinente all'oggetto del procedimento, nella prospettiva di agevolare sia la trattazione da parte dell'Arbitro, sia le difese delle parti (che potranno concentrare la propria attenzione sulla documentazione rilevante rispetto ai fatti controversi). Per tali motivi, si ritiene opportuno mantenere la formulazione del comma posta in consultazione.</p> <p>Si fa inoltre presente che la norma proposta fa salva l'applicazione del comma 4, il quale prevede che l'intermediario, unitamente alle proprie deduzioni, trasmetta tutta la documentazione afferente al rapporto controverso. Il comma 4 non si riferisce ad una prerogativa difensiva ma ad un onere posto in capo all'intermediario, con la conseguenza che nei limiti in cui la documentazione prodotta attiene al rapporto controverso essa non può essere considerata sovrabbondante o inconferente. L'applicazione della predetta disposizione ridimensiona i timori circa il carattere discrezionale della valutazione da</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>1-quater. Tutti gli atti e i documenti relativi ai procedimenti svolti dall'Arbitro sono redatti e trasmessi nella lingua italiana.</p>	<p>compiere ai sensi del comma 1-ter e l'esistenza di un potenziale conflitto con la natura documentale del procedimento, nonché il pericolo che la norma possa confliggere con l'inversione dell'onere della prova previsto dall'articolo 23, comma 6, del TUF.</p> <p>Si elimina l'ultimo periodo del comma in linea con la decisione assunta in merito all'articolo 15, comma 2.</p> <p><u>Osservazioni al comma 1-quater</u></p> <p>ABI chiede di specificare che la necessità di presentare gli atti unicamente in lingua italiana non comporta l'obbligo per l'intermediario di farsi asseverare/autenticare le traduzioni di atti originariamente scritti in un'altra lingua.</p> <p>Il Conciliatore B.F. e lo Studio B&M chiedono di prevedere che la parte interessata possa produrre il documento originale in lingua straniera accompagnato da una traduzione informale in lingua italiana.</p> <p><u>Valutazioni</u></p>	<p>1-quater. Tutti gli atti e i documenti di parte relativi ai procedimenti svolti dall'Arbitro sono redatti e trasmessi nella in lingua italiana. Nel caso in cui i documenti a corredo degli atti di parte siano redatti in lingua straniera, essi sono prodotti nella lingua originale e accompagnati da una traduzione integrale in italiano, in forma libera, realizzata a cura della parte che li deposita.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>2. La segreteria tecnica, entro sette dieci giorni dalla ricezione, valutata la ricevibilità e la ammissibilità del ricorso, lo trasmette all'intermediario. Ove necessario ai fini di tale valutazione, la segreteria tecnica invita il ricorrente a trasmettere eventuali integrazioni o chiarimenti entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il termine di dieci giorni entro il quale la segreteria tecnica, valutata la ricevibilità e la ammissibilità del ricorso, deve trasmetterlo all'intermediario decorre dalla scadenza del termine concesso al ricorrente</p>	<p>Le osservazioni espresse dai partecipanti alla consultazione sul nuovo comma 1-<i>quater</i> sono condivisibili. Si modifica pertanto il testo della disposizione al fine di prevedere che:</p> <p><i>a)</i> gli atti di parte (vale a dire il ricorso, le deduzioni dell'intermediario, le deduzioni integrative del ricorrente e le repliche dell'intermediario alle deduzioni integrative del ricorrente) devono essere redatti e trasmessi in lingua italiana;</p> <p><i>b)</i> la documentazione redatta in lingua straniera dev'essere accompagnata da una traduzione semplice in lingua italiana.</p> <p><u>Osservazioni al comma 2</u></p> <p>Lo Studio B&M propone di prevedere un termine espresso per l'esercizio da parte della segreteria tecnica della facoltà di chiedere al ricorrente integrazioni e/o chiarimenti.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>L'osservazione è meritevole di accoglimento. Il comma 2 viene conseguentemente modificato.</p>	<p>2. La segreteria tecnica, entro dieci giorni dalla ricezione, valutata la ricevibilità e la ammissibilità del ricorso, lo trasmette all'intermediario. Ove necessario ai fini di tale valutazione, entro il predetto termine, la segreteria tecnica invita il ricorrente a trasmettere eventuali integrazioni o chiarimenti entro un termine non superiore a dieci giorni. In tal caso, il termine di dieci giorni entro il quale la segreteria tecnica, valutata la ricevibilità e la ammissibilità del ricorso, deve trasmetterlo all'intermediario decorre dalla scadenza del termine concesso al ricorrente per</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti.</p> <p>3. Ove necessario ai fini della valutazione di cui al comma 2, la segreteria tecnica invita il ricorrente, entro un termine non superiore a sette giorni, a eventuali integrazioni o chiarimenti. Decorso inutilmente il termine assegnato, e nei Nei casi in cui ritiene il ricorso manifestamente irricevibile o inammissibile, oppure sia decorso inutilmente il termine concesso al ricorrente per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti, la segreteria tecnica trasmette il ricorso al Presidente, con una relazione contenente una sintetica descrizione delle relative ragioni ne informa il Presidente. Il Presidente, se non dichiara la inammissibilità o irricevibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 12, rimette gli atti alla segreteria tecnica per tutti i successivi adempimenti il Presidente dà incarico alla segreteria tecnica di proseguire con l'istruttoria del procedimento.</p>	<p><u>Osservazioni al comma 3</u></p> <p>Lo Studio B&M propone di apportare alcune modifiche al comma 3 e, in particolare di:</p> <p><i>a) eliminare la qualificazione “manifestamente” in relazione all’irricevibilità e inammissibilità del ricorso in quanto la dichiarazione di inammissibilità o irricevibilità del ricorso è comunque (e sempre) pronunciata dal Presidente (e quindi si assume una di lui valutazione) e, pertanto, non sembra necessario qualificare la valutazione preventiva fatta dalla segreteria;</i></p> <p><i>b) aggiungere al comma il seguente inciso finale: “trasmettendo il ricorso all’intermediario a norma del comma 2”, al fine di chiarire quale sia l’atto procedimentale che la segreteria tecnica deve compiere e di tipizzare un adempimento procedurale nel caso di mancata dichiarazione di irricevibilità o inammissibilità da parte del Presidente.</i></p> <p><u>Valutazioni</u></p>	<p>la trasmissione di integrazioni o chiarimenti.</p> <p>3. Nei casi in cui ritiene il ricorso manifestamente irricevibile o inammissibile, oppure sia decorso inutilmente il termine concesso al ricorrente per la trasmissione di integrazioni o chiarimenti, la segreteria tecnica ne informa il Presidente. Se non dichiara la inammissibilità o irricevibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 12, il Presidente dà incarico alla segreteria tecnica di proseguire con l’istruttoria del procedimento mediante la trasmissione del ricorso all’intermediario.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>4. L'intermediario, nei entro trenta giorni successivi dalla data in cui ha ricevuto il ricorso, trasmette all'Arbitro, anche per il tramite di un'associazione di categoria ovvero di un un procuratore e con le modalità previste al comma 1-bis rese note sul sito web dell'Arbitro, le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso. Qualora l'intermediario decida di avvalersi di un'associazione di categoria lo comunica all'Arbitro entro il medesimo termine di</p>	<p>L'inserimento dell'avverbio "<i>manifestamente</i>" appare opportuno in quanto, impregiudicata la necessaria valutazione del Presidente, quella che la segreteria tecnica è chiamata ad effettuare in questa fase risponde all'esigenza di intercettare, <i>in limite litis</i>, solo i casi evidenti di inammissibilità e irricevibilità al fine di sottoporli al Presidente che, a sua volta, solo in casi di manifesta inammissibilità o irricevibilità, può assumere il provvedimento "monocratico".</p> <p>In parziale accoglimento del suggerimento proposto in merito all'inciso finale al comma 2, si modifica il secondo periodo del comma in esame.</p> <p><u>Osservazioni al comma 4</u></p> <p>Assogestioni chiede di confermare se è ancora valido quanto esplicitato negli esiti alla consultazione avviata sul regolamento 2016 allorché si ammise la possibilità, per le associazioni medesime, di rimettere gli adempimenti ad esse riferite a soggetti terzi appositamente delegati, anche costituiti in forma associativa.</p> <p>ABI ritiene che il termine di 30 giorni per le</p>	<p>4. L'intermediario, entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto il ricorso, trasmette all'Arbitro, anche per il tramite di un procuratore e con le modalità previste al comma 1-bis, le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso. Qualora l'intermediario decida di avvalersi di un'associazione di categoria lo comunica all'Arbitro entro il medesimo termine di trenta giorni. Nei successivi quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, l'associazione di categoria provvede a</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>trenta giorni. Nei successivi quindici giorni dalla scadenza del predetto termine, l'associazione di categoria provvede a trasmettere le deduzioni e la relativa documentazione all'Arbitro con le modalità previste al comma 1-bis.</p>	<p>controdeduzioni dell'intermediario sia troppo breve, auspicandone un innalzamento a 60 giorni (in linea con quanto previsto per la risposta ai reclami in materia di servizi di investimento, pari a 60 giorni, o almeno a 45 (in considerazione degli ulteriori 15 giorni concessi nel caso di assistenza da parte delle associazioni di categoria).</p> <p>Lo Studio B&M propone di apportare alcune modifiche al fine di ridurre il termine complessivamente riconosciuto all'intermediario che si affida ad una associazione di categoria per la presentazione delle proprie deduzioni, nella prospettiva di evitare un ingiustificato allungamento dei tempi. Nello specifico, propone la seguente modifica: <i>“4. (...) Qualora l'intermediario decida di avvalersi di un'associazione di categoria lo comunica all'Arbitro entro il medesimo termine di trenta quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto il ricorso. (...)”</i>.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>In relazione alla richiesta formulata da Assogestioni, si conferma la possibilità per le</p>	<p>trasmettere le deduzioni e la relativa documentazione all'Arbitro con le modalità previste al comma 1-bis.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>associazioni di categoria di avvalersi di soggetti terzi, anche in forma associativa, appositamente delegati per l'esecuzione degli adempimenti ad esse riferiti. Tale chiarimento non necessita di alcuna modifica regolamentare; lo stesso verrà reso nell'ambito del sito <i>web</i> dedicato all'Arbitro.</p> <p>Si ritiene, invece, di non accogliere le altre osservazioni espresse dai partecipanti alla consultazione in merito al comma 4, atteso che il termine previsto per la trasmissione delle proprie deduzioni da parte degli intermediari pare adeguato a contemperare il diritto di difesa di questi ultimi con l'esigenza di assicurare che il procedimento dinanzi all'ACF sia snello e veloce, in conformità al modello dei meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.</p> <p>Rispetto all'istanza di ABI di estendere a 45 o a 60 giorni il termine concesso all'Intermediario per depositare le proprie deduzioni, vanno ricordate le indicazioni espresse dal Tavolo di coordinamento tra le autorità competenti, presieduto dal Ministero dello Sviluppo Economico, in un documento del 22 dicembre 2015, secondo cui <i>“il termine concesso alle</i></p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>5. Il ricorrente può presentare deduzioni integrative, in risposta alle deduzioni dell'intermediario, entro quindici giorni dal ricevimento delle medesime dalla scadenza</p>	<p><i>parti per la formazione del fascicolo completo non può essere in nessun caso superiore a quello previsto per la durata complessivo della procedura ADR” (pari a 90 giorni). Ove venisse accolta la richiesta di ABI, tale indirizzo verrebbe disatteso. Inoltre il parallelismo evidenziato da ABI tra il predetto termine e quello di 60 giorni previsto per la trattazione dei reclami non appare significativo. Anzi, considerato che il ricorso presuppone la presentazione di un preventivo reclamo, per rispondere al quale ed effettuare le relative verifiche e valutazioni l'intermediario ha avuto già 60 giorni, si giustifica ancor meno l'estensione temporale richiesta. Di converso, però, neppure la proposta dello Studio B&M di dimezzare il predetto termine appare condivisibile, rappresentando il termine previsto un equo temperamento tra diritto di difesa dell'intermediario ed esigenze di celerità e speditezza del procedimento. Le disposizioni ABF prevedono lo stesso termine (30+15).</i></p> <p><u>Osservazioni al comma 5</u></p> <p>Il COMI suggerisce di portare il termine per il deposito delle deduzioni integrative da parte del</p>	<p>5. Il ricorrente può presentare deduzioni integrative, in risposta alle deduzioni dell'intermediario, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini previsti dal precedente</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>dei termini previsti dal precedente comma.</p> <p>6. L'intermediario, anche tramite l'associazione di categoria, nei quindici giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente comma, può replicare alle deduzioni integrative del ricorrente.</p>	<p>ricorrente da 15 a 30 giorni al fine di concedere allo stesso il tempo sufficiente per confutare le osservazioni dell'intermediario. La proposta non è condivisa dal Direttore generale dell'ABI.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>La proposta non può essere accolta perché contrasterebbe con le succitate indicazioni espresse dal Tavolo di coordinamento tra le autorità competenti, presieduto dal Ministero dello Sviluppo Economico, nel documento del 22 dicembre 2015.</p> <p><u>Osservazioni al comma 6</u></p> <p>ABI e il Conciliatore B.F. suggeriscono l'estensione della previsione che attribuisce all'associazione di categoria un ulteriore termine per la presentazione delle deduzioni (rispetto a quello previsto in via ordinaria per l'intermediario) anche alla successiva fase di scambio delle repliche finali; a tal fine, propongono un'estensione di detto termine di 5 giorni in linea con quanto previsto dalle disposizioni ABF.</p>	<p>comma.</p> <p>6. L'intermediario, anche tramite l'associazione di categoria, nei quindici giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente comma, può replicare alle deduzioni integrative del ricorrente.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>7. La segreteria tecnica, espletati gli adempimenti preliminari previsti dai commi 2 e 3, cura la formazione del fascicolo, completo degli eventuali atti indicati ai commi 5 e 6, e comunica alle parti la data in cui si è completato il fascicolo e redige una relazione</p>	<p><u>Valutazioni</u></p> <p>L'accoglimento della proposta produrrebbe un'ingiustificata sperequazione rispetto alla posizione del ricorrente, che ha 15 giorni per presentare le proprie deduzioni integrative. Peraltro, un'estensione del termine a favore del solo intermediario non appare neanche giustificato dall'eventuale necessità di reperire documentazione, atteso che tutta la documentazione inerente al rapporto deve essere depositata dall'intermediario in sede di prime deduzioni.</p> <p>Infine, in base all'esperienza maturata nei primi tre anni di operatività, i 15 giorni attualmente previsti, come pure – più in generale – i termini di cui ai commi precedenti, appaiono sufficienti pur in presenza di delega all'associazione di categoria.</p> <p><u>Osservazioni al comma 7</u></p> <p>Lo Studio B&M propone di prevedere un termine entro il quale, conclusa l'attività istruttoria, la segreteria deve comunicare alle parti la data di completamento del fascicolo</p>	<p>7. La segreteria tecnica cura la formazione del fascicolo contenente la documentazione istruttoria, che è reso disponibile alle parti attraverso il sito <i>web</i> dell'Arbitro, e ne comunica alle parti la data di completamento.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>per il collegio sui fatti oggetto della controversia. Il fascicolo, contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti nonché le comunicazioni dell'Arbitro, è reso disponibile alle parti medesime attraverso il sito web dell'Arbitro. La segreteria tecnica cura la formazione del fascicolo contenente la documentazione istruttoria, che è reso disponibile alle parti attraverso il sito <i>web</i> dell'Arbitro, e ne comunica alle parti la data di completamento.</p> <p>7-bis. Completato il fascicolo istruttorio, la segreteria tecnica redige una relazione per il collegio sui fatti oggetto della controversia.</p>	<p>(quindici giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 6).</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Non si ravvisa l'esigenza di stabilire un termine entro cui la segreteria deve comunicare il completamento del fascicolo in quanto a ciò provvede, in tempo reale e automaticamente, il sistema informatico.</p> <p><u>Osservazioni al comma 7-bis</u></p> <p>Il COMI ritiene che la relazione tecnica della segreteria, trattandosi di documento estraneo alle parti e non conosciuto né conoscibile dalle medesime, non debba essere disciplinata ovvero debba essere sottoposta al contraddittorio delle parti stesse.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>La relazione redatta dalla segreteria tecnica non può essere in alcun modo considerata una componente della decisione perché essa si limita a rappresentare al collegio solo i "fatti oggetto</p>	<p><i>7-bis. Completato il fascicolo istruttorio, la segreteria tecnica redige una relazione per il collegio sui fatti oggetto della controversia.</i></p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>8. Il collegio, ove lo ritenga opportuno, può chiedere, attraverso la segreteria tecnica, che le parti forniscano ulteriori elementi informativi e documenti entro un termine perentorio non inferiore a sette giorni. In tal caso il termine di cui all'articolo 14, comma 1, è prorogato di trenta giorni.</p>	<p>della controversia". In ogni caso non è revocabile in dubbio che la decisione (e la connessa responsabilità) compete esclusivamente al Collegio, a cui viene comunque messa a disposizione tutta la documentazione versata dalle parti nel fascicolo istruttorio e che è chiamato ad effettuare le proprie valutazioni anche in punto di diritto. La segreteria tecnica non è, né formalmente né sostanzialmente, parte del procedimento e la mancata ostensione della sua relazione sui fatti rappresentati dalle parti stesse non limita in alcun modo il diritto al contraddittorio di queste ultime che si esplica compiutamente, nelle forme previste, mediante la loro interlocuzione reciproca.</p> <p>Si rileva infine che analoga previsione è contenuta anche nelle disposizioni ABF.</p> <p><u>Valutazioni al comma 8</u></p> <p>Il comma viene modificato per esigenze di coordinamento normativo.</p>	<p>8. Il collegio, ove lo ritenga opportuno, può chiedere, attraverso la segreteria tecnica, che le parti forniscano ulteriori elementi informativi e documenti entro un termine perentorio non inferiore a sette giorni. In tal caso, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, è può essere prorogato di trenta giorni ai sensi del comma 2</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p align="center">NUOVO TESTO</p> <p align="center"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>9. In ogni caso il collegio, quando rileva una causa di nullità contrattuale, invita le parti ai sensi del comma 8 a fornire le proprie osservazioni anche al fine di verificare se, nei casi di nullità che può essere fatta valere solo dall'investitore, questi intenda effettivamente valersene.</p> <p>9-bis. Qualora entrambe le parti lo richiedano, anche al fine di trovare un accordo, i termini previsti dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo nonché quello previsto dall'articolo 14, comma 1, sono sospesi per un periodo massimo di novanta giorni. La sospensione può essere richiesta una sola volta nel corso del procedimento.</p>		<p>del medesimo articolo.</p> <p>9. In ogni caso il collegio, quando rileva una causa di nullità contrattuale, invita le parti ai sensi del comma 8 a fornire le proprie osservazioni anche al fine di verificare se, nei casi di nullità che può essere fatta valere solo dall'investitore, questi intenda effettivamente valersene.</p> <p>9-bis. Qualora entrambe le parti lo richiedano, anche al fine di trovare un accordo, i termini previsti dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo nonché quello previsto dall'articolo 14, comma 1, sono sospesi per un periodo massimo di novanta giorni. La sospensione può essere richiesta una sola volta nel corso del procedimento.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p><i>Articolo 12</i> <i>(Irricevibilità e inammissibilità del ricorso)</i></p> <p>1. Il ricorso è irricevibile quando non sono osservate le condizioni previste dall'articolo 10.</p> <p>2. Il ricorso è inammissibile quando: a) non contiene la determinazione della cosa oggetto della domanda e la esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; b) la controversia non rientra nell'ambito di operatività dell'Arbitro, come definito dall'articolo 4-;</p> <p>b-bis) l'intermediario non è legittimato passivo nella controversia; b-ter) la qualifica di intermediario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), non sussiste al momento della presentazione del ricorso.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Osservazioni al comma 2</u></p> <p>Lo Studio B&M propone di modificare la lettera <i>b</i>), sostituendo il riferimento all'ambito di operatività dell'ACF con quello alla sua "competenza" così come proposto in relazione all'articolo 4.</p> <p>Il COMI ritiene che l'ipotesi prevista alla lettera <i>b-bis</i>) sia meramente scolastica, in quanto sarebbe improbabile che il legittimato passivo sia errato già sulla base della prospettazione del ricorrente. Il Comitato propone quindi di non censire alcuna ipotesi di inammissibilità ammettendo in ogni caso il Presidente a rilevare tutti e soli i casi di inammissibilità manifesta. Secondo il Direttore generale dell'ABI, invece, la previsione espressa di tale ipotesi di inammissibilità relativa al difetto di legittimazione passiva dichiarata dal Presidente</p>	<p><i>Articolo 12</i> <i>(Irricevibilità e inammissibilità del ricorso)</i></p> <p>1. Il ricorso è irricevibile quando non sono osservate le condizioni previste dall'articolo 10.</p> <p>2. Il ricorso è inammissibile quando: a) non contiene la determinazione della cosa oggetto della domanda e la esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; b) la controversia non rientra nell'ambito di operatività dell'Arbitro, come definito dall'articolo 4;</p> <p><i>b-bis) l'intermediario non è legittimato passivo nella controversia;</i> <i>b-ter) la qualifica di intermediario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), non sussiste al momento della presentazione del ricorso.</i></p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>ha il pregio di velocizzare il procedimento (evitando che la questione sia sottoposta al Collegio). Inoltre il COMI propone di non aggiungere l'ipotesi prevista dalla lettera <i>b-ter</i>) perché si eliminerebbe la possibilità di usare l'ACF come "filtro" per valutare eventuali indennizzi per banche in liquidazione coatta amministrativa o che comunque hanno perso la licenza. Ad avviso del Direttore generale dell'ABI, invece, tale osservazione non appare condivisibile, atteso che, per i rapporti facenti capo alle banche liquidate, i ricorsi ACF possono essere proposti nei confronti della banca cessionaria, mentre per quelle che hanno perso la licenza nelle more del ricorso, il ricorso stesso non si estingue, giusta quanto disposto dal nuovo comma <i>3-bis</i> dell'articolo 13 del medesimo Regolamento.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>In conformità all'approccio assunto in relazione all'articolo 4, si ritiene di non accogliere l'osservazione dello Studio B&M e di confermare l'attuale formulazione della lettera <i>b</i>).</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>Quanto all’osservazione del COMI rispetto alla lettera <i>b-bis</i>), si segnala che non è improbabile che il difetto di legittimazione passiva possa emergere già sulla base della prospettazione del ricorrente. Nei primi tre anni di attività dell’ACF, sono infatti pervenuti all’esame del Collegio alcuni ricorsi in cui le contestazioni mosse dal ricorrente, in base alla sua stessa prospettazione, riguardavano obblighi facenti capo a un soggetto diverso da quello nei cui confronti era stato presentato il ricorso. Pertanto, anche alla luce dell’esperienza maturata, si conferma che l’espressa riconduzione del difetto di legittimazione passiva tra le ipotesi di inammissibilità possa produrre vantaggi in termini di economicità e speditezza del procedimento, in quanto consentirebbe al Presidente di dichiarare il ricorso inammissibile così permettendo al ricorrente di riproporre il ricorso nei confronti dell’effettivo legittimato passivo senza dover attendere la decisione nel merito da parte del collegio. Quanto all’osservazione formulata con riferimento alla lettera <i>b-ter</i>), si segnala che tale ipotesi di inammissibilità non impedisce qualcosa che prima era consentito, ma codifica un orientamento consolidato del Collegio secondo</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>3. Salvo che non vi provveda il Presidente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso sono dichiarate dal collegio.</p>	<p>cui, a seguito della revoca dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi e attività di investimento, il soggetto perde lo <i>status</i> di intermediario tenuto all'obbligo di adesione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie amministrato dall'ACF. La previsione risulta peraltro in linea con le disposizioni ABF.</p>	<p>3. Salvo che non vi provveda il Presidente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso sono dichiarate dal collegio.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 13 (Interruzione ed estinzione del procedimento)</i></p> <p>1. Il procedimento è interrotto quando, sui medesimi fatti oggetto del ricorso, vengono avviate, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale.</p> <p>2. Se la procedura di risoluzione extragiudiziale non definisce la controversia, il procedimento può essere riassunto dal ricorrente entro dodici mesi dalla</p>	<p style="text-align: center;"><u>Osservazioni</u></p> <p>Lo Studio B&M propone alcune modifiche all'articolo nella prospettiva di chiarire la portata di alcune delle cause di interruzione ed estinzione previste. In sintesi, lo Studio: 1) chiede di ricondurre l'ipotesi di estinzione di cui al comma 3, lettera <i>a</i>), ad un'ipotesi di interruzione del procedimento; 2) osserva che la disposizione non sarebbe chiara in quanto fa riferimento all'"avvio" di un procedimento (termine ritenuto troppo generico) e non precisa</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 13 (Interruzione ed estinzione del procedimento)</i></p> <p>1. Il procedimento è interrotto quando, sui medesimi fatti oggetto del ricorso, vengono avviate, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale.</p> <p>2. Se la procedura di risoluzione extragiudiziale non definisce la controversia, il procedimento può essere riassunto dal ricorrente entro dodici mesi dalla dichiarazione di interruzione.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>dichiarazione di interruzione.</p> <p>3. Il procedimento si estingue quando:</p> <p>a) sui medesimi fatti oggetto del ricorso vengono avviati procedimenti arbitrari ovvero procedimenti giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità e o l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-<i>bis</i>, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;</p> <p>b) il ricorrente rinuncia al ricorso con atto espresso;</p> <p>b-bis) l'intermediario, prima della decisione sul ricorso, fornisce documentazione attestante il raggiungimento di un accordo ovvero il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente.</p> <p>3-bis. Il procedimento non si estingue nel caso in cui l'intermediario perda tale qualifica come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera h), nel corso del suo svolgimento.</p> <p>4. L'interruzione e l'estinzione del procedimento sono dichiarate, anche d'ufficio, dal Presidente o dal collegio.</p>	<p>il termine entro cui andrebbe dichiarata l'estinzione del procedimento; 3) propone di modificare la lettera b-<i>bis</i>) del comma 3 al fine di prevedere che l'estinzione del procedimento consegua al raggiungimento di un accordo "<i>a cui si abbia dato integrale esecuzione</i>".</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Si osserva che le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, lettera a), non sono state oggetto di proposte di modifica in sede di consultazione, non essendo stata ravvisata – anche alla luce dell'esperienza applicativa – la necessità di chiarirle. Ciò posto, si ritiene di non accogliere i suggerimenti formulati in quanto: 1) ricondurre l'ipotesi di cui al comma 3, lettera a), ad una causa di interruzione piuttosto che di estinzione esporrebbe al rischio che il procedimento rimanga interrotto per un tempo molto dilatato (proprio dei procedimenti arbitrari e giurisdizionali), fermo restando che l'estinzione non preclude la possibilità di riproporre il ricorso; 2) il problema relativo al tempo che può intercorrere tra il formale avvio di un procedimento giurisdizionale e la sua dichiarazione di improcedibilità o la fissazione</p>	<p>3. Il procedimento si estingue quando:</p> <p>a) sui medesimi fatti oggetto del ricorso vengono avviati procedimenti arbitrari ovvero procedimenti giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-<i>bis</i>, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;</p> <p>b) il ricorrente rinuncia al ricorso con atto espresso;</p> <p><i>b-bis) l'intermediario, prima della decisione sul ricorso, fornisce documentazione attestante il raggiungimento di un accordo ovvero il pieno soddisfacimento della pretesa del ricorrente.</i></p> <p><i>3-bis. Il procedimento non si estingue nel caso in cui l'intermediario perda tale qualifica come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera h), nel corso del suo svolgimento.</i></p> <p>4. L'interruzione e l'estinzione del procedimento sono dichiarate, anche d'ufficio, dal Presidente o dal collegio.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>dell'udienza dopo la scadenza del termine della mediazione già avviata è risolto attraverso un meccanismo rispetto al quale non si ravvisa la necessità di modifiche, risultando la disposizione chiara nel prevedere che la presentazione dell'atto introduttivo di un giudizio rappresenta solo uno dei presupposti indicati dalla norma, dovendosi anche realizzare l'ulteriore condizione che il giudice, non oltre la prima udienza, non rilevi l'improcedibilità e non adotti il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1- <i>bis</i>, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Fintanto che tale seconda condizione non si realizzi, il procedimento dinanzi all'ACF non si interrompe ma prosegue, potendo continuare ad assolvere anche ad una funzione deflattiva del contenzioso in sede giurisdizionale; 3) ai fini dell'estinzione del procedimento si ritiene sufficiente il solo accordo vincolante e non necessariamente la sua integrale esecuzione, essendo il ricorrente provvisto, in caso di inottemperanza all'accordo di altri rimedi di tutela e risultando la previsione in linea le disposizioni ABF.</p>	
<i>Articolo 14 (Termini per la conclusione del procedimento)</i>		<i>Articolo 14 (Termini per la conclusione del procedimento)</i>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>1. Il collegio pronuncia la decisione nel termine di novanta giorni dal completamento del fascicolo ai sensi dell'articolo 11, comma 7.</p> <p>2. Il termine può essere prorogato dal Presidente o dal collegio prima della sua scadenza, previa comunicazione alle parti, per un periodo non superiore a novanta giorni, quando lo richieda la particolare complessità o</p>	<p><u>Osservazioni al comma 1</u></p> <p>Lo Studio B&M propone la seguente formulazione alternativa: <i>“1. Il collegio pronuncia la decisione, dandone comunicazione alle parti, nel termine di novanta giorni dalla data di completamento del fascicolo, come risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 7”;</i></p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Il comma 1 viene modificato in parziale accoglimento della proposta dello Studio B&M e in linea con le disposizioni ABF.</p> <p>Quanto all’inserimento di un inciso che renda certa la data di completamento del fascicolo istruttorio, si ribadisce che la contestualità tra completamento del fascicolo e comunicazione della data alle parti è assicurata dal sistema informatico.</p>	<p>1. Il collegio pronuncia la decisione L’esito della controversia è comunicato alle parti nel termine di novanta giorni dal completamento del fascicolo. L’esito può essere comunicato mediante il solo invio del dispositivo; in tal caso, la decisione corredata della relativa motivazione è trasmessa alle parti entro i successivi 30 giorni.</p> <p>2. Il termine può essere prorogato dal Presidente o dal collegio prima della sua scadenza, per un periodo non superiore a novanta giorni, quando lo richieda la particolare complessità o novità delle questioni</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>novità delle questioni trattate. La proroga è comunicata alle parti.</p> <p>3. Il termine è in ogni caso prorogato, prima della sua scadenza e per un periodo non superiore a novanta giorni, quando ne fanno richiesta entrambe le parti, anche al fine di tentare la conciliazione della controversia.</p> <p>4. I commi che precedono si applicano anche agli atti con cui il Presidente dichiara viene dichiarata l'interruzione e l'estinzione del procedimento.</p> <p>5. Il Presidente dichiara la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso nel termine di ventuno giorni dalla presentazione del ricorso ovvero dalla scadenza del termine concesso al ricorrente ai sensi dell'articolo 11, comma 32.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Osservazioni al comma 4</u></p> <p>Lo Studio B&M propone alcune modifiche al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi circa il termine massimo entro cui deve essere dichiarata l'interruzione o l'estinzione del procedimento.</p> <p style="text-align: center;"><u>Valutazioni</u></p> <p>In accoglimento della proposta il comma 4 viene modificato.</p> <p style="text-align: center;"><u>Osservazioni al comma 5</u></p> <p>Lo Studio B&M propone la seguente formulazione del comma: "5. <i>Il Presidente dichiara la irricevibilità e la inammissibilità del</i></p>	<p>trattate. La proroga è comunicata alle parti.</p> <p>3. ... omissis...</p> <p>4. I commi che precedono si applicano anche agli atti con cui viene dichiarata l'interruzione L' interruzione e l'estinzione del procedimento sono dichiarate entro i termini indicati nei commi precedenti.</p> <p>5. Il Presidente dichiara L'a irricevibilità e l'a inammissibilità del ricorso dichiarate dal Presidente sono comunicate alle parti nel termine di ventuno giorni dalla presentazione del ricorso ovvero dalla scadenza del termine</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p><i>ricorso ai sensi dell'articolo 11, comma 3, dandone comunicazione alle parti, nel termine di ventuno giorni dalla presentazione del ricorso ovvero dalla scadenza del termine concesso al ricorrente ai sensi dell'articolo 11, comma 2. Il collegio dichiara la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso, dandone comunicazione alle parti, nel termine di ventuno giorni dalla data di completamento del fascicolo”.</i></p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Il comma 5 viene modificato in coerenza con le modifiche apportate al comma 1 e in parziale accoglimento della proposta dello Studio B&M. Relativamente al primo inciso, il richiamo all'articolo 11, comma 3, non appare necessario.</p> <p>Non si ritiene di accogliere il suggerimento relativo all'aggiunta della seconda frase in quanto i casi in cui il collegio dichiara un ricorso inammissibile o irricevibile sono quelli in cui le questioni di inammissibilità o irricevibilità non sono manifeste, bensì almeno dubbie se non controverse. Differentemente esse sarebbero state sottoposte al Presidente e decise</p>	<p>concesso al ricorrente ai sensi dell'articolo 11, comma 2.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	nel termine di 21 giorni. Pertanto è necessario che esse siano valutate dal collegio unitamente alle questioni di merito, la cui decisione soggiace al termine di 90 giorni, per evitare un eventuale doppio passaggio in collegio.	<i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 15 (Decisione)</i></p> <p>1. Il collegio definisce il procedimento con pronuncia motivata, adottata applicando le norme giuridiche che disciplinano la materia e tenendo conto degli atti di carattere generale emanati dalla Consob e dall'AESFEM ovvero da altre Autorità di vigilanza nazionali ed europee, delle linee guida delle associazioni di categoria validate dalla Consob, dei codici di condotta delle associazioni di categoria ai quali l'intermediario aderisce.</p> <p>2. Il collegio accoglie la domanda quando, sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi, tenuto conto che spetta all'intermediario la prova di avere assolto agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli</p>	<p style="text-align: center;"><u>Osservazioni al comma 2</u></p> <p>Assoimmobiliare, Assoreti, Assogestioni, e ABI, seppure con talune differenze, evidenziano criticità nell'eventuale riconoscimento, in caso di accoglimento del ricorso, di un rimborso delle spese di difesa sostenute dal ricorrente. Nello</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 15 (Decisione)</i></p> <p>1. Il collegio definisce il procedimento con pronuncia motivata, adottata applicando le norme giuridiche che disciplinano la materia e tenendo conto degli atti di carattere generale emanati dalla Consob e dall'AESFEM ovvero da altre Autorità di vigilanza nazionali ed europee, delle linee guida delle associazioni di categoria validate dalla Consob, dei codici di condotta delle associazioni di categoria ai quali l'intermediario aderisce.</p> <p>2. Il collegio accoglie la domanda quando, sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi, tenuto conto che spetta all'intermediario la prova di avere assolto agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori. Il</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>investitori. In caso di accoglimento della domanda il collegio può riconoscere al ricorrente una somma forfettaria, a titolo di rimborso delle eventuali spese di difesa, posta a carico dell'intermediario, valutandone, la spettanza e l'ammontare in relazione alla natura, alla complessità, al valore della controversia, alla misura in cui la domanda è stata accolta nonché al comportamento delle parti nel corso del procedimento.</p>	<p>specifico, viene evidenziato che tale previsione sarebbe in contrasto con il principio di parità delle parti e sarebbe iniqua per gli intermediari, atteso che anch'essi potrebbero sostenere spese di difesa e che già sostengono i costi di funzionamento dell'Arbitro tramite il pagamento del contributo di soccombenza. I rispondenti evidenziano peraltro che il ricorso all'assistenza tecnica costituisce una scelta rimessa alla libera determinazione della parte e non una necessità e che il rimborso in questione non sarebbe contemplato né nella direttiva ADR né nelle disposizioni ABF. Infine, i rispondenti rilevano che, legando l'ammontare del rimborso a valutazioni di proporzionalità rimesse al Collegio e dunque ad un suo giudizio discrezionale, tale previsione costituirebbe violazione dei principi di certezza e prevedibilità che dovrebbero governare qualsivoglia procedimento. In considerazione di ciò chiedono, in via alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'eliminazione di tale previsione; b) che la stessa, ove mantenuta, sia resa bilaterale, vale a dire prevista anche in favore degli intermediari; c) in ogni caso, di limitare la discrezionalità del Collegio in materia, eventualmente 	<p>caso di accoglimento della domanda il collegio, può riconoscere al ricorrente una somma forfettaria, a titolo di rimborso delle eventuali spese di difesa, posta a carico dell'intermediario, valutandone, la spettanza e l'ammontare in relazione alla natura, alla complessità, al valore della controversia, alla misura in cui la domanda è stata accolta nonché al comportamento delle parti nel corso del procedimento.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>anche contenendo l'ammontare del rimborso entro un limite massimo specificato nel Regolamento.</p> <p>Lo Studio B&M propone di apportare modifiche al comma 2 al fine di chiarire che l'accoglimento della domanda del ricorrente può essere anche solamente parziale e che l'ammontare del rimborso delle spese deve essere commisurato al comportamento complessivo tenuto dalle parti nel corso del procedimento.</p> <p>Il COMI propone di <i>“eliminare la qualificazione di “eventuali” date alle spese, il cui ammontare non deve farsi oggetto di rimborso, ma di attribuzione, dato che la prestazione in origine negata dall’intermediario sarebbe comunque diminuita se al suo riconoscimento non seguisse anche quello delle spese purché “necessarie, proporzionate e ragionevoli” per la difesa in giudizio della posizione infine legittimata dalla pronuncia”</i>. Il Comitato propone pertanto di eliminare la discrezionalità del collegio nel riconoscimento di tali spese, chiarendo altresì che analoga possibilità non è in ogni caso riconosciuta</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>all'intermediario in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso. Tale proposta non è condivisa dal Direttore generale dell'ABI e dal Segretario generale di Assosim per le ragioni esposte nei distinti contributi forniti autonomamente dalle rispettive associazioni.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>I timori espressi dai rispondenti secondo cui la previsione contenuta nell'articolo 15, comma 2, del testo in consultazione determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra le parti del procedimento appaiono alimentati dalla circostanza che, in effetti, tale previsione potrebbe suggerire una qualificazione del ristoro delle spese di difesa come una voce autonoma di rimborso.</p> <p>Per tale ragione si ritiene opportuno non introdurre tale previsione espressa, fermo restando che, anche in sua assenza, tale rimborso può essere riconosciuto, non già come voce autonoma, bensì come componente del danno subito dal ricorrente di cui quest'ultimo abbia fornito prova.</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>Del resto, la mancata previsione del rimborso delle spese di difesa nella direttiva ADR e nelle Disposizioni ABF non ha impedito a quest'ultimo di accordare comunque tale rimborso al ricorrente pur in assenza di una specifica previsione normativa (decisione del Collegio di Coordinamento n. 3498 del 26 ottobre 2012).</p> <p>In particolari casi, le spese di difesa - in presenza di determinati presupposti - possono essere considerate conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e della violazione posta in essere dall'intermediario, in quanto spese che il ricorrente ha dovuto sostenere in considerazione della complessità del caso e del comportamento dell'intermediario.</p> <p>Al loro riconoscimento non risulterebbe d'altronde ostativa neppure la circostanza che dinanzi all'ACF l'assistenza di un difensore è facoltativa e non obbligatoria, ove si consideri che anche la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 4306 del 14 febbraio 2019), in altre materie in cui l'assistenza legale non è obbligatoria (ad esempio, gestione precontenziosa dei sinistri</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>3. La decisione di accoglimento, totale o parziale, del ricorso contiene l'indicazione del termine entro il quale l'intermediario deve provvedere alla sua esecuzione. In caso di mancata indicazione del termine l'intermediario si conforma alla decisione entro trenta giorni dalla ricezione della decisione.</p> <p>3-bis. La decisione non può essere oggetto di riesame nel merito da parte del collegio.</p>	<p>stradali) ha ritenuto ristorabile, al ricorrere di particolari condizioni, quanto corrisposto dal danneggiato per l'assistenza tecnica.</p> <p><u>Valutazioni al comma 3</u></p> <p>Il comma 3 è stato modificato per renderlo coerente con le modifiche apportate all'articolo 14, comma 1.</p> <p><u>Osservazioni al comma 3-bis</u></p> <p>Lo Studio B&M, nella prospettiva di chiarire la portata del principio del <i>ne bis in idem</i>, suggerisce la seguente riformulazione del comma: “3-bis. La decisione non può essere formare oggetto di riesame, in tutto o in parte, nel merito da parte del collegio.”.</p> <p>Anche ad avviso del COMI sarebbe inopportuno il chiarimento secondo cui non vi può essere riesame “nel merito” in quanto si rischierebbe a di generare l'idea che il riesame sia possibile per motivi di legittimità o di</p>	<p>3. La decisione di accoglimento, totale o parziale, del ricorso contiene l'indicazione del termine entro il quale l'intermediario deve provvedere alla sua esecuzione. In caso di mancata indicazione del termine l'intermediario si conforma alla decisione entro trenta giorni dalla ricezione della decisione corredata della motivazione.</p> <p>3-bis. La decisione non può essere oggetto di riesame nel merito da parte del collegio.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>procedura.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Lo scopo della norma è quello di evitare “impugnazioni” delle decisioni dell’ACF e non di disciplinare il fenomeno del “<i>ne bis in idem</i>”, in quanto a ciò provvede l’articolo 10, commi b-bis) e b-ter). Ciò posto, si ritiene di accogliere il suggerimento di eliminare l’espressione “nel merito”, precisando che ciò fa comunque salva la possibilità di chiedere la correzione della decisione ai sensi dell’articolo 17. Non si ritiene invece di aggiungere l’inciso “in tutto o in parte” in quanto pleonastico.</p>	<p>NUOVO TESTO</p> <p><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 16</i> <i>(Esecuzione della decisione)</i></p> <p>1. L’intermediario comunica all’Arbitro gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, entro il termine previsto all’articolo 15, comma 3, attraverso il sito web dell’Arbitro.</p>	<p><u>Osservazioni al comma 1</u></p> <p>Lo Studio B&M propone di sostituire la parola “conformarsi” con l’espressione “<i>dare esecuzione</i>”.</p> <p><u>Valutazioni</u></p>	<p><i>Articolo 16</i> <i>(Esecuzione della decisione)</i></p> <p>1. L’intermediario, anche attraverso un’associazione di categoria, comunica all’Arbitro gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, entro il termine previsto all’articolo 15, comma 3, attraverso il sito <i>web</i> dell’Arbitro.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>2. Quando vi è il sospetto, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, che l'intermediario non abbia eseguito la decisione, la segreteria invita le parti a fornire chiarimenti nel termine di trenta giorni, chiedendo anche notizie sull'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso. La segreteria, sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti, redige una apposita relazione per il collegio. comunica i casi di mancato adempimento al Presidente che procede al loro accertamento, dandone informazione periodica al collegio. Tale accertamento è rinviato di sessanta giorni quando le parti comunicano l'avvio di negoziazioni volte a raggiungere un accordo sull'esecuzione della decisione.</p>	<p>La proposta non si ritiene meritevole di accoglimento in quanto la formulazione del comma risulta già sufficientemente chiara.</p> <p>Si ritiene opportuno aggiungere nel comma un inciso per precisare che la comunicazione può essere fatta anche attraverso un'associazione di categoria.</p> <p><u>Osservazioni al comma 2</u></p> <p>Lo Studio B&M propone alcune modifiche al fine di: chiarire che il diritto/dovere della segreteria di chiedere informazioni sullo stato di esecuzione della decisione dovrebbe operare anche in caso di esecuzione parziale; stimolare le parti a trovare una definizione rapida sulla modalità di esecuzione della decisione, riducendo a soli 15 giorni il rinvio dell'accertamento dell'inadempimento in caso di negoziazioni tra le parti; prevedere termini precisi per la comunicazione della segreteria tecnica al Presidente sui casi di inadempimento rilevati e per l'accertamento dell'inadempimento da parte del Presidente.</p> <p>Il COMI ha evidenziato alcune perplessità circa</p>	<p>2. Quando vi è il sospetto motivo di ritenere, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, che l'intermediario non abbia eseguito la decisione, la segreteria invita le parti a fornire chiarimenti nel termine di trenta giorni, chiedendo anche notizie sull'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso. La segreteria, sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti, comunica i casi di mancato adempimento al Presidente collegio che procede al loro accertamento, dandone informazione periodica al collegio. Tale accertamento è rinviato di sessanta giorni quando le parti comunicano l'avvio di negoziazioni volte a raggiungere un accordo sull'esecuzione della decisione.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>l'attribuzione in capo al Presidente del Collegio del potere di accertamento dell'inadempimento dell'intermediario, in quanto tale modifica sarebbe foriera di una confusione tra le funzioni di giurisdizione e di amministrazione della giurisdizione.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>In parziale accoglimento delle osservazioni formulate dallo Studio B&M, si modifica la premessa del comma da “<i>quando vi è il sospetto</i>” in “<i>quando vi è motivo di ritenere</i>”.</p> <p>Invece, in linea con le disposizioni ABF, non si ritiene necessario prevedere dei termini specifici rispetto all'attività di accertamento dell'inadempimento in quanto trattasi, per sua natura, di attività che avviene senza dilazioni. Inoltre, il riferimento contenuto nel successivo comma 3 alla mancata esecuzione “anche parziale” rende pleonastico precisare che la richiesta di chiarimenti possa esserci anche in caso di esecuzione parziale. Si ritiene infine congruo il termine di 60 giorni per addivenire ad un accordo, considerato peraltro che esso opera solo nel caso in cui la comunicazione dell'avvio</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>3. La mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell'intermediario, ove una volta accertata dal Collegio Presidente, è resa nota mediante pubblicazione di apposita notizia sul sito <i>web</i> dell'Arbitro per una durata di cinque anni. È, altresì, resa nota mediante notizia riportata in evidenza sulla pagina iniziale del sito <i>web</i> dell'intermediario, ove disponibile, per una durata di un anno e mediante pubblicazione e, a cura e spese dell'intermediario inadempiente, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e sulla pagina iniziale del sito <i>web</i> dell'intermediario per una durata di sei mesi. Tale pubblicazione è effettuata a cura e a</p>	<p>di negoziazioni è effettuato da entrambe le parti, ciò escludendo che esso possa risolversi in danno al ricorrente.</p> <p>In accoglimento del suggerimento del COMI, si modifica il comma al fine di attribuire l'attività di accertamento dell'inadempimento della decisione al collegio, anziché al Presidente. Così modificata la disposizione risulta altresì in linea con le previsioni dell'ABF in materia.</p> <p><u>Osservazioni al comma 3</u></p> <p>ABI e il Conciliatore B.F. ritengono che <i>a)</i> il termine di cinque anni per la pubblicazione dell'inadempimento sul sito <i>web</i> dell'Arbitro sia eccessivamente lungo e tale da rendere meno efficace il procedimento dinanzi all'ACF e da scoraggiare l'adozione di comportamenti virtuosi da parte dell'intermediario; <i>b)</i> sia opportuno prevedere che la cancellazione per decorso del termine della notizia dal sito dell'Arbitro avvenga in modo automatico, senza che sia necessaria alcuna specifica istanza da parte dell'intermediario; <i>c)</i> inopportuna l'estensione da sei mesi a un anno del periodo di pubblicazione sul sito dell'intermediario della</p>	<p>3. La mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell'intermediario, una volta accertata dal Presidente collegio, è resa nota mediante pubblicazione di apposita notizia sul sito <i>web</i> dell'Arbitro per una durata di cinque anni. È, altresì, resa nota mediante notizia riportata in evidenza sulla pagina iniziale del sito <i>web</i> dell'intermediario, ove disponibile, per una durata di sei mesi un anno e mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Tale pubblicazione è effettuata a cura e a spese dell'intermediario inadempiente entro 15 giorni dalla comunicazione dell'accertamento dell'inadempimento utilizzando il <i>format</i> disponibile sul sito <i>web</i> dell'Arbitro e</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>spese dell'intermediario inadempiente entro 15 giorni dalla comunicazione dell'accertamento dell'inadempimento utilizzando il <i>format</i> disponibile sul sito <i>web</i> dell'Arbitro e attenendosi alle relative istruzioni operative. L'intermediario comunica all'Arbitro l'avvenuta pubblicazione della mancata esecuzione della decisione attraverso il medesimo sito <i>web</i>. La cancellazione della notizia dal sito <i>web</i> dell'Arbitro è disposta, decorso il predetto termine quinquennale su istanza da parte dell'intermediario. Sul sito <i>web</i> dell'Arbitro viene pubblicata anche la notizia dell'eventuale inadempimento dell'intermediario agli obblighi di cui al presente comma. A margine della pubblicazione viene altresì indicato, sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del comma 2, l'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale.</p>	<p>notizia relativa al mancato adempimento.</p> <p>Il Conciliatore B.F. chiede inoltre di precisare che l'intermediario possa procedere autonomamente, nei casi previsti, alla cancellazione della notizia dell'inadempimento dal proprio sito <i>web</i>;</p> <p>Lo Studio B&M propone alcune modifiche al fine di prevedere una comunicazione specifica alle parti dell'accertamento della mancata esecuzione e termini certi per la pubblicazione e la cancellazione della notizia dell'inadempimento dal sito <i>web</i> dell'Arbitro. Lo Studio chiede altresì di precisare che il procedimento giurisdizionale il cui avvio viene indicato a margine della pubblicazione del mancato adempimento abbia "<i>ad oggetto i medesimi fatti posti a base del ricorso</i>".</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Si modifica il comma al fine di accogliere i suggerimenti volti a prevedere che il periodo di pubblicazione della notizia dell'inadempimento sul sito dell'intermediario sia di 6 mesi (invece che di un anno) e a stabilire che la cancellazione dal sito dell'Arbitro, decorsi i cinque anni,</p>	<p>attenendosi alle relative istruzioni operative. L'intermediario, anche attraverso un'associazione di categoria, comunica all'Arbitro l'avvenuta pubblicazione della mancata esecuzione della decisione attraverso il medesimo sito <i>web</i>. La cancellazione della notizia dal sito <i>web</i> dell'Arbitro è disposta, automaticamente decorso il predetto termine quinquennale su istanza da parte dell'intermediario. Sul sito <i>web</i> dell'Arbitro viene pubblicata anche la notizia dell'eventuale inadempimento dell'intermediario agli obblighi di cui al presente comma. A margine della pubblicazione viene altresì indicato, sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del comma 2, l'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale. Il regime pubblicitario di cui al presente comma non si applica nel caso in cui il collegio rilevi che l'intermediario, entro il termine per l'adempimento, è stato sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>avvenga automaticamente. Ciò anche in linea con le corrispondenti disposizioni ABF.</p> <p>Si coglie inoltre l'occasione per precisare che la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito dell'intermediario può essere fatta anche attraverso un'associazione di categoria e che (come previsto nelle disposizioni ABF e precisato nella FAQ pubblicate sul sito dell'Arbitro) non si dà luogo alla pubblicazione nel caso in cui l'intermediario sia stato posto in liquidazione coatta amministrativa.</p> <p>Non si ritiene meritevole di accoglimento la proposta di ridurre il termine di cinque anni previsto per la pubblicazione della notizia dell'inadempimento sul sito dell'Arbitro in quanto tale termine appare congruo ed è peraltro in linea con le corrispondenti disposizioni ABF.</p> <p>Non si ritiene inoltre necessario prevedere espressamente che anche la cancellazione della notizia dell'inadempimento sul sito dell'intermediario avvenga automaticamente in quanto, essendo tale sito gestito da quest'ultimo, risulta implicito che, trascorso il periodo previsto, lo stesso possa rimuovere la notizia.</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>Inoltre, si rileva che il rinvio della pubblicazione della notizia dell'inadempimento in pendenza delle trattative tra le parti per addivenire ad un accordo transattivo, è già previsto dal precedente comma 2.</p> <p>Quanto alle proposte dello Studio B&M si osserva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedere la comunicazione dell'inadempimento alle parti appare ultroneo atteso che le parti sono senz'altro consapevoli dell'inadempimento e peraltro il sistema informatico ACF invia un messaggio alle parti nel momento della pubblicazione dell'inadempimento sul sito <i>web</i> dell'Arbitro; - prevedere un termine entro cui si debba procedere alla cancellazione della notizia appare inutile alla luce della modifica apportata al comma in esame, volta a sancire l'automatismo della cancellazione; - precisare che il procedimento giurisdizionale deve avere ad oggetto i medesimi fatti appare pleonastica, stante il riferimento al comma 2. 	<p>NUOVO TESTO</p> <p><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<u>3-bis. In caso di eventuale adempimento</u>	<u>Osservazioni al comma 3-bis</u>	<u>3-bis. In caso di eventuale adempimento</u>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>tardivo l'intermediario ne dà notizia all'Arbitro. L'adempimento integrale della decisione, ancorché tardivo, ovvero il raggiungimento di un accordo documentato tra le parti e comunicato all'Arbitro, sono accertati dal Presidente e comportano la rimozione della notizia del mancato adempimento dal sito <i>web</i> dell'Arbitro.</p>	<p>Il Conciliatore B.F. propone di specificare che la rimozione della notizia dell'inadempimento dal sito web dell'Arbitro è eseguita d'ufficio dalla segreteria tecnica, al verificarsi delle condizioni ivi previste, senza che sia necessario che l'intermediario presenti specifica istanza a tal fine.</p> <p>Lo Studio B&M propone alcune modifiche al fine di prevedere che l'eventuale accordo alternativo alla decisione dell'ACF raggiunto tra le parti, oltre che essere documentato, debba aver avuto integrale esecuzione, nonché di prevedere un termine di quindici giorni entro il quale deve aver luogo la rimozione della notizia del mancato adempimento dal sito <i>web</i> dell'Arbitro in caso di adempimento tardivo.</p> <p>Il COMI propone di aggiungere espressamente che la rimozione della pubblicazione possa avvenire, non solo in caso di adempimento integrale, ma anche in qualsiasi caso di accordo fra le parti (su base quindi quantitativamente inferiore rispetto all'adempimento integrale).</p> <p><u>Valutazioni</u></p>	<p>tardivo, l'intermediario ne dà notizia all'Arbitro attraverso il sito <i>web</i> di quest'ultimo. L'adempimento integrale della decisione, ancorché tardivo, ovvero il raggiungimento di un accordo documentato tra le parti e comunicato all'Arbitro, sono accertati dal Presidente collegio e comportano, all'esito del relativo accertamento, la rimozione d'ufficio della notizia del mancato adempimento dal sito <i>web</i> dell'Arbitro. Dopo aver ricevuto la comunicazione dell'accertamento compiuto dal collegio, l'intermediario può rimuovere la notizia del mancato adempimento sul proprio sito <i>web</i>.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>4. L'intermediario può in ogni momento</p>	<p>In accoglimento della proposta del Conciliatore B.F., si modifica il comma al fine di prevedere che la cancellazione della pubblicazione della notizia dell'inadempimento avvenga automaticamente all'esito dell'accertamento dei relativi presupposti. Ciò stante non appare necessario prevedere l'ulteriore termine dilatorio di quindici giorni come proposto dallo Studio B&M.</p> <p>Con l'occasione si apportano talune modifiche di coordinamento al comma.</p> <p>La proposta dello Studio B&M di prevedere l'effettiva esecuzione dell'accordo transattivo e non il semplice raggiungimento di un accordo non può essere accolta [si veda, per la <i>ratio</i>, commento all'articolo 13, comma 3, lett. <i>b-bis</i>].</p> <p>Relativamente al suggerimento formulato dal COMI, lo stesso non risulta necessario in quanto il comma risulta già chiaro in tal senso (si veda osservazioni a margine dell'articolo 16, comma <i>3-bis</i>, del documento di consultazione).</p> <p>Osservazioni al comma 4</p>	<p>4. L'intermediario può in ogni momento</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>chiedere alla segreteria tecnica che l'Arbitro pubblici sul proprio sito <i>web</i> informazioni circa l'avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso o sul suo esito. Il Presidente dispone in ogni caso la cancellazione della notizia del mancato adempimento qualora il procedimento giurisdizionale decida la controversia in senso diverso dall'Arbitro e favorevole all'intermediario. In questo caso l'Arbitro provvede a pubblicare sul sito <i>web</i> l'estratto di tale decisione.</p>	<p>ABI chiede che - in caso di esito favorevole all'intermediario dell'eventuale procedura giurisdizionale promossa sulla stessa controversia decisa in senso contrario dall'ACF - sia specificato in modo espresso che il procedimento giurisdizionale ha avuto esito diverso da quello dell'ACF.</p> <p>Il Conciliatore B.F. chiede di: <i>a)</i> specificare che la rimozione della notizia dell'inadempimento dal sito <i>web</i> dell'Arbitro è eseguita d'ufficio dalla segreteria tecnica, al verificarsi delle condizioni ivi previste, senza che sia necessario che l'intermediario presenti specifica istanza a tal fine; <i>b)</i> prevedere che, assieme alla pubblicazione di un <i>link</i> alla decisione giurisprudenziale, sia anche offerta una sintetica spiegazione del pieno riconoscimento delle ragioni dell'intermediario da parte del giudice, al fine di evitare che la mera indicazione di un provvedimento giurisdizionale possa avere, in realtà, effettivi negativi per gli intermediari poiché oggetto di possibili fraintendimenti da parte del pubblico.</p> <p>Lo Studio B&M propone modifiche allo scopo</p>	<p>chiedere alla segreteria tecnica che l'Arbitro pubblici sul proprio sito <i>web</i> informazioni circa l'avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso o sul suo esito. Il Presidente collegio dispone in ogni caso la cancellazione della notizia del mancato adempimento qualora il procedimento giurisdizionale decida la controversia in senso diverso dall'Arbitro e favorevole all'intermediario. In questo caso, l'Arbitro provvede a pubblicare sul sito <i>web</i> l'estratto di tale decisione, indicando che l'esito del procedimento giurisdizionale è stato diverso da quello del procedimento dinanzi all'Arbitro. Dopo aver ricevuto la comunicazione del provvedimento di cancellazione adottato dal collegio, l'intermediario può rimuovere la notizia del mancato adempimento sul proprio sito <i>web</i>.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
	<p>di fissare un termine di quindici giorni entro il quale la pubblicazione ivi previste devono essere eseguite.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Si ritiene che la cancellazione della notizia dell'inadempimento dal sito <i>web</i> dell'Arbitro, unitamente alla pubblicazione dell'estratto della decisione dell'autorità giudiziaria, eviti il pericolo che si verifichino gli effetti negativi paventati da ABI e dal Conciliatore B.F. Nondimeno, per maggiore chiarezza, si modifica il comma prevedendo che, all'estratto della decisione dell'autorità giudiziaria, venga apposta un'annotazione recante l'indicazione che, in sede giudiziaria, la controversia ha avuto un esito diverso rispetto da quanto deciso dall'ACF.</p> <p>Stante l'espressa previsione secondo la quale la cancellazione è disposta dal collegio, non si ritiene necessario precisare ulteriormente che essa avviene d'ufficio (come richiesto dal Conciliatore B.F.) né prescrivere un termine dilatorio per i conseguenti adempimenti (come suggerisce lo Studio B&M).</p>	

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	Con l'occasione si apportano talune modifiche di coordinamento al comma.	<i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 17 (Correzione della decisione)</i></p> <p>1. Ciascuna parte, entro trenta giorni dalla ricezione della decisione, può chiederne la correzione esclusivamente per errori materiali. Dell'avvenuta presentazione istanza di correzione viene data comunicazione all'altra parte dalla segreteria tecnica.</p> <p>2. La presentazione dell'istanza interrompe il termine per l'adempimento da parte dell'intermediario.</p> <p>3. L'istanza è in via preliminare valutata dal Presidente o, su delega di questo, dal membro</p>	<p><u>Osservazioni al comma 1</u></p> <p>Lo Studio B&M propone di prevedere che la comunicazione da parte della segreteria tecnica relativa alla presentazione di un'istanza di correzione sia effettuata <i>tempestivamente</i>.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>L'osservazione pare condivisibile; il comma 1 è stato modificato di conseguenza, nonché per renderlo coerente con le modifiche apportate all'art. 14, comma 1.</p> <p><u>Osservazioni ai commi 3 e 4</u></p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 17 (Correzione della decisione)</i></p> <p>1. Ciascuna parte, entro trenta giorni dalla ricezione della decisione corredata della motivazione, può chiederne la correzione esclusivamente per errori materiali. Dell'avvenuta presentazione dell'istanza di correzione viene data tempestiva comunicazione all'altra parte dalla segreteria tecnica.</p> <p>2. La presentazione dell'istanza interrompe il termine per l'adempimento da parte dell'intermediario.</p> <p>3. L'istanza è in via preliminare valutata dal Presidente o, su delega di questo, dal membro</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>del collegio che ha svolto la funzione di relatore con riguardo alla controversia oggetto dell'istanza. Se dall'esame preliminare emerge la manifesta insussistenza dei motivi di correzione, l'istanza è dichiarata inammissibile dal Presidente e la relativa decisione è comunicata alle parti entro venti giorni dalla ricezione dell'istanza. Dalla ricezione della decisione decorre il nuovo termine per l'adempimento dell'intermediario.</p> <p>4. Fuori del caso previsto dal comma 3, il collegio decide con provvedimento comunicato alle parti entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di correzione. Si applica il comma 3, ultimo periodo.</p>	<p>Lo Studio B&M in relazione al comma 3, propone di prevedere che, in caso di rigetto dell'istanza di correzione, il termine per l'adempimento della decisione <i>riprenda a decorrere</i>, computando la parte già decorsa prima dell'interruzione (e non decorra dunque un nuovo termine). Inoltre, lo Studio, in relazione al comma 4, propone di prevedere che, in caso di accoglimento dell'istanza di correzione, decorra <i>ex novo</i> il termine per l'adempimento della decisione da parte dell'intermediario.</p> <p><u>Valutazioni</u></p> <p>Le considerazioni poste dallo Studio B&M alla base delle proposte di modifica dei commi 3 e 4 non sono condivisibili. Innanzitutto, non risulta corretta la ricostruzione secondo cui il comma 3 regolerebbe l'ipotesi in cui l'istanza è rigettata e il comma 4 quella in cui l'istanza è accolta, in quanto il comma 3 afferisce all'ipotesi di "manifesta inammissibilità" decisa dal Presidente e il comma 4 quella in cui l'istanza viene esaminata dal collegio (che può tanto accogliere quanto rigettare la stessa). Inoltre, non è improbabile né infrequente che il</p>	<p>del collegio che ha svolto la funzione di relatore con riguardo alla controversia oggetto dell'istanza. Se dall'esame preliminare emerge la manifesta insussistenza dei motivi di correzione, l'istanza è dichiarata inammissibile dal Presidente e la relativa decisione è comunicata alle parti entro venti giorni dalla ricezione dell'istanza. Dalla ricezione della decisione decorre il nuovo termine per l'adempimento dell'intermediario.</p> <p>4. Fuori del caso previsto dal comma 3, il collegio decide con provvedimento comunicato alle parti entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di correzione. Si applica il comma 3, ultimo periodo.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>ricorrente presenti un'istanza di correzione manifestamente infondata, per esempio, non lamentando un errore materiale ma chiedendo, sostanzialmente, un riesame della vicenda. Ciò posto, non si ritiene opportuno disciplinare in modo diverso le ipotesi di cui ai commi 3 e 4, essendo preferibile continuare ad attribuire alla presentazione dell'istanza di correzione un effetto interruttivo, e non sospensivo, del termine di adempimento.</p>	<p><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 18 (Spese del procedimento)</i></p> <p>1. L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente. Le spese per l'avvio del procedimento sono poste a carico del fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni, nei limiti di capienza del medesimo 32-ter.1 del TUF. Nel caso di temporanea incapacienza del predetto fondo, la Consob provvede alla copertura delle spese di cui al comma 1 avvio del procedimento con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.</p>		<p style="text-align: center;"><i>Articolo 18 (Spese del procedimento)</i></p> <p>1. L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente. Le spese per l'avvio del procedimento sono poste a carico del fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del TUF. Nel caso di temporanea incapacienza del predetto fondo, la Consob provvede alla copertura delle spese di avvio del procedimento con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>2. Le spese indicate al comma 1 ammontano a:</p> <p>a) euro cinquanta cento per le controversie in cui l'importo richiesto non superi euro cinquantamila;</p> <p>b) euro cento duecento per le controversie in cui l'importo richiesto sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila;</p> <p>c) euro duecento quattrocento per le controversie in cui l'importo richiesto sia superiore a euro centomila.</p> <p>3. Per ciascun ricorso presentato, che sia stato accolto in tutto o in parte Ove il collegio accolga in tutto o in parte il ricorso, l'intermediario è tenuto a versare la somma di:</p> <p>a) euro quattrocento per le controversie in cui non sia riconosciuto alcun importo ovvero l'importo riconosciuto al ricorrente non superi euro cinquantamila;</p> <p>b) euro cinquecento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila;</p> <p>c) euro seicento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro centomila.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Osservazioni al comma 3</u></p> <p>Lo Studio B&M propone di specificare che il soggetto a favore del quale l'intermediario è tenuto a versare, in caso di accoglimento del ricorso, il contributo alle spese del procedimento è il ricorrente.</p> <p style="text-align: center;"><u>Valutazioni</u></p> <p>La proposta non appare meritevole di accoglimento in quanto il soggetto beneficiario delle spese del procedimento disciplinate dal presente comma non è il ricorrente bensì la Consob.</p>	<p>2. Le spese indicate al comma 1 ammontano a:</p> <p>a) euro cento per le controversie in cui l'importo richiesto non superi euro cinquantamila;</p> <p>b) euro duecento per le controversie in cui l'importo richiesto sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila;</p> <p>c) euro quattrocento per le controversie in cui l'importo richiesto sia superiore a euro centomila.</p> <p>3. Per ciascun ricorso presentato, che sia stato accolto in tutto o in parte, l'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di:</p> <p>a) euro quattrocento per le controversie in cui non sia riconosciuto alcun importo ovvero l'importo riconosciuto al ricorrente non superi euro cinquantamila;</p> <p>b) euro cinquecento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila;</p> <p>c) euro seicento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro centomila.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	<p style="text-align: center;">NUOVO TESTO</p> <p style="text-align: center;"><i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i></p>
<p>3-bis. L'intermediario non è tenuto al versamento della predetta somma qualora abbia formulato, prima della presentazione del ricorso, una proposta conciliativa al ricorrente, da questi rifiutata, per un importo pari o superiore a quello riconosciuto dall'Arbitro nella decisione. Il versamento è ridotto della metà qualora una proposta conciliativa connotata dalle predette caratteristiche è stata formulata dall'intermediario al ricorrente dopo la presentazione del ricorso ed è stata da quest'ultimo rifiutata.</p>	<p>Il comma 3 viene modificato al fine di precisare che il pagamento delle spese in questione è dovuto alla Consob.</p>	<p>3-bis. L'intermediario non è tenuto al versamento della predetta somma qualora abbia formulato, prima della presentazione del ricorso, una proposta conciliativa al ricorrente, da questi rifiutata, per un importo pari o superiore a quello riconosciuto dall'Arbitro nella decisione. Il versamento è ridotto della metà qualora una proposta conciliativa connotata dalle predette caratteristiche è stata formulata dall'intermediario al ricorrente dopo la presentazione del ricorso ed è stata da quest'ultimo rifiutata.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 19 (Disposizioni finali)</i></p> <p>1. Tutti i I termini previsti dagli articoli 11, 14, 15, 16 e 17 del presente regolamento sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno.</p>	<p><u>Osservazioni</u></p> <p>Il Conciliatore B.F. suggerisce di differire l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, o quantomeno delle disposizioni relative alla predisposizione tramite moduli delle difese di parte, di almeno tre mesi dalla pubblicazione della delibera sul sito <i>web</i> dell'Arbitro.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 19 (Disposizioni finali)</i></p> <p>1. I termini previsti dagli articoli 11, 14, 15, 16 e 17 del presente regolamento sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno.</p>

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI E VALUTAZIONI	NUOVO TESTO <i>In grassetto/barrato sono evidenziate le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>
<p>2. L'Arbitro, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica una relazione annuale concernente la propria attività nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 141-<i>quater</i>, comma 2, del codice del consumo.</p> <p>3. Con successive proprie delibere la Consob detta disposizioni organizzative e di funzionamento dell'Arbitro.</p>	<p><u>Valutazioni</u></p> <p>Il suggerimento appare meritevole di accoglimento; la disciplina relativa all'entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento è contenuta nella Delibera di approvazione delle medesime modifiche.</p>	<p>2. L'Arbitro, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica una relazione annuale concernente la propria attività nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 141-<i>quater</i>, comma 2, del codice del consumo.</p> <p>3. Con proprie delibere la Consob detta disposizioni organizzative e di funzionamento dell'Arbitro.</p>